

CLII

TORNATA DI VENERDÌ 27 FEBBRAIO 1903

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Commemorazione del deputato DELLA ROCCA e dell'ex deputato MARZI	5935
CHIMIRRI	5937
COCCO ORTU (<i>ministro</i>)	5937
LACAVALA	5936
MAURIGI	5937
PRESIDENTE	5935
STELLUTI SCALA	5937
Disegno di legge	
Bonificazione dell'Agro Romano (<i>seguito della discussione</i>)	5938
BACCELLI GUIDO (<i>ministro</i>)	5968
BARZILAI	5943
CELLI	5952
CHIMIRRI (<i>relatore</i>)	5959
DAL VERME	5938
DI SCALEA	5951
FRASCARA GIUSEPPE	5949
LOLLINI	5954-70
MANNA (<i>della commissione</i>)	5968
MAURY	5942-67
PAIS-SERRA	5951
SANTINI	5944
Domanda di autorizzazione a procedere contro deputati GALLUPPI, LEALI, TORRACA, DI SCALEA, PAIS-SERRA, LIBERTINI GESUALDO (<i>respinta</i>)	5938
Interrogazioni:	
Documenti diplomatici riguardanti gli affari balcanici	5938
BACCELLI ALFREDO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	5938
CIRMENI	5938

La seduta incomincia alle ore 14,15.

Del Balzo Girolamo, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

Del Balzo Girolamo, segretario, legge:

Petizione 6057. La giunta municipale di Chiavenna (provincia di Sondrio) fa voti perchè il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario sia emendato nel senso che ai magistrati di Circondario venga conservata la competenza a decidere in appello contro le sentenze dei pretori.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Farinet Francesco di giorni 10; e l'onorevole Turati di 10 (*Sono concessuti*).

Commemorazioni.

Presidente. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, mi incombe anch'oggi il doloroso ufficio di dover parteciparvi la perdita di un nostro collega, dell'onorevole Della Rocca, deceduto, ieri, nella sua abitazione, in Napoli.

Egli era uno dei più anziani fra quelli che siedono in quest'Aula; era dei pochi che già appartenevano al Parlamento prima che lo stesso fosse, fortunatamente, trasferito da Firenze in Roma.

Giovanni Della Rocca, nato a Boscotrecase nel 1838, dedicatosi, da giovane, all'esercizio della avvocatura, ottenne presto meritata stima e distinta considerazione. Eletto nel 1870 dal IX Collegio della città di Napoli, non gli venne mai meno la fiducia dei suoi elettori, e per undici successive Legislature; per 23 anni egli tenne il mandato Legislativo.

Giovanni della Rocca diede presto prova nella Camera della sua cultura e del suo ingegno, prendendo attiva parte ai lavori parlamentari, fu eletto di frequente in cospicue Commissioni, ed intervenne con dotta ed eloquente parola nelle discussioni dei più importanti argomenti.

Le nobili doti d'animo e d'ingegno palesate in Parlamento valsero a Giovanni Della Rocca di essere designato ad alte funzioni, fu due volte sotto-segretario di Stato del Ministero di grazia e giustizia, e si rivelò sempre all'altezza dei delicati uffici affidatigli. Con testimonianza di stima e di fiducia, Egli fu chiamato a far parte delle diverse amministrazioni locali; e come in Parlamento, così nella provincia e nel Comune, Egli lasciò fama di integrità e di rettitudine.

Giovanni Della Rocca educò l'animo suo al culto della Patria e della Libertà: nel 1867 fece parte del Comitato che preparò i mezzi a Giuseppe Garibaldi della ardua, nazionale impresa, di Montana. Nel 1874, Egli fu, a Firenze, fra i più caldi propugnatori del più rapido trasferimento della sede del Governo a Roma. In Parlamento e fuori, non cessò mai di appartenere al partito liberale.

Al preclaro ingegno si associava in Giovanni Della Rocca la bontà dell'animo; ed egli fu di quella generosa schiera di valorosi che, sprezzando ogni pericolo, largheggiò ogni conforto a sollievo dell'immane sventura dell'epidemia colerica che funestò la nobile città di Napoli.

Onore e riverenza al nome di Giovanni Della Rocca. La malattia, che lentamente lo travagliava, ci aveva tolto il compiacimento di vederlo, come prima, frequentemente fra noi, ed oggi ci cagiona il rammarico di lamentare la sua dipartita: ma ci rimane il ricordo dei suoi meriti, l'esempio delle sue virtù e la sua memoria che serberemo sempre cara. (*Vive approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Lacava, ha facoltà di parlare.

Lacava. Alle eloquenti e meste parole del nostro presidente, nulla vi è da aggiungere; ma permettete a me, nella commozione dell'animo mio, che anche io ricordi Giovanni Della Rocca al quale mi legava fin dal 1860 una amicizia costante, amicizia mai venuta meno.

Giovanni Della Rocca, appartenente ad una delle famiglie più distinte e cospicue della provincia di Napoli, ereditò dal padre

suo quella bontà e rettitudine d'animo che fu la caratteristica maggiore della sua vita. Suo padre, magistrato, lo educò negli studi giuridici, nei quali tanto s'innalzò da divenire non un giurista ordinario, così che ha lasciato fama di valoroso avvocato in tutti i tribunali e le corti del Regno, specialmente in quelle di Napoli.

Giovanni Della Rocca sino dal 1860 prese parte, non ultima, negli avvenimenti della redenzione della patria e ricordo ancora quell'epoca, quando egli insieme ad altri facevamo parte della Guardia nazionale di Napoli (che ora è un ricordo storico, ma sempre patriottico) la quale tanto si distinse pel mantenimento dell'ordine specialmente nei quartieri più popolosi di quella città. Ma egli si distinse ancora di più nel 1867 quando, segretario del Comitato napoletano per le spedizioni della Campagna romana agevolò moltissimo quelle spedizioni che fecero capo a Mentana.

Giovanni Della Rocca fece parte, del Consiglio comunale di Napoli e del Consiglio provinciale. Fu assessore delegato quando reggeva il municipio di Napoli Paolo Emilio Imbriani, ed in quel Consiglio provinciale fu spesse volte deputato provinciale e vice-presidente. Ma il maggiore elogio di Giovanni Della Rocca è che quando più le ire dei partiti infuriavano dominavano la città di Napoli, fra pochi forse l'unico, rispettato dagli uni e dagli altri, fu Giovanni Della Rocca, del quale nulla mai ebbero a ridire, e ciò non solo per la bontà dell'animo, ma più ancora per la rettitudine sua, per cui s'innalzava su partiti che quella città dividevano.

Sin dal 1870 venne fra noi, e, come ho rilevato il nostro illustre presidente, si occupò molto dei lavori parlamentari. Prese parte specialmente alle questioni giuridiche fu membro di parecchie Commissioni, molte volte della Commissione del bilancio e fu pure assunto per due volte a sottosegretario del Ministero dell'interno sotto l'onorevole Crispi, ed a segretario generale di quello della Grazia e Giustizia, una volta sotto il ministro Conforti, e l'altra sotto ministro Ferraris, ed anche in questi uffici governativi portò sempre equanimemente bontà dell'animo e rettitudine.

Non aggiungo altro di lui, poichè commozione dell'animo, vince la parola stessa. Si può dire di lui come disse il poet

E se il mondo sapesse il cor ch'egli ebbe
Assai lo loda e più lo loderebbe.

Io prego l'onorevole presidente della Camera, di volere inviare le nostre condoglianze, tanto alla sua città natale quanto alla sua famiglia. (*Benissimo! Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

Maurigi. Dopo le eloquenti parole dell'onorevole Lacava, a me, come antico amico e collega dell'onorevole Della Rocca non rimane che associarmi anche in nome di quanti siedono da questa parte della Camera, sia ai sentimenti manifestati come alla proposta che l'onorevole Lacava ha formulato.

Giovanni della Rocca giureconsulto, patriotta, amministratore, legislatore, dedicò tutta la sua vita continuamente e con rara alacrità, al bene inseparabile del re e della patria; e questo è il suo migliore elogio. (*Bravo*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. I sentimenti espressi, con calda e commossa parola, dal nostro illustre presidente e dai colleghi Lacava e Maurigi, trovano nel Governo (in nome del quale mi associo) corrispondenza e consenso e sincero rimpianto.

L'amarissima, improvvisa perdita di Giovanni della Rocca, ha qui eco di acerbo cordoglio e di effettivo rimpianto, non meno che nella grande e storica città la quale, affidandogli nel 1870 il mandato politico e confermandoglielo per altre dieci legislature, sapeva di affidarlo ad una mente alta, ad un cuore generoso, ad un nobile spirito che aveva all'unisono con i suoi concittadini la leale devozione alle istituzioni nazionali (*bene*). Un cuore che riscaldavano le più alte idealità e soprattutto quelle vivificate dal pensiero unitario al quale egli dedicò il culto perpetuo del suo forte ingegno e della sua vita operosa. Questa fede, di cui la bontà, la mitezza e l'integrità del carattere, la squisita ed innata gentilezza dei modi facevano più riflettere ed ammirare la tenace fermezza, egli portò e gli fu ispiratrice e guida nella sua feconda e coscienziosa attività parlamentare e quando fu chiamato a partecipare al governo della cosa pubblica come segretario generale dei ministeri dell'interno e di grazia e giustizia. Se noi che siamo qui fra i più anziani possiamo rendere tanta testimonianza al nome di lui, io non potrei e non saprei tacere che come egli fu in questa Camera studioso ed eloquente oratore in tutte le questioni che toccavano la legislazione e gli ordini giudiziari, così nell'avvocatura professata con

dignità e con onore fu esempio luminoso di quei pregi e di quelle doti che irradiarono le tradizioni gloriose del Foro napoletano e che fanno assurgere a nobile ed alta missione sociale la difesa della causa del diritto e della giustizia. (*Bene! Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Io, che ebbi a compagno nel Ministero di grazia e giustizia il lacrimato estinto, mi unisco con animo commosso alle parole di elogio e di compianto che furono pronunziate testè e faccio anch'io voti perchè siano inviate alla famiglia di lui le condoglianze della Camera. (*Bene*).

Presidente. Pongo a partito la proposta dell'onorevole Lacava, cui si sono associati gli onorevoli Maurigi e Chimirri, perchè siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia onorevole Della Rocca ed alla città di Napoli per la morte del nostro compianto collega. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti Scala.

Stelluti Scala. Io prego la Camera di volgere il suo ricordo verso un'altra tomba che ieri si è schiusa, verso la memoria del Conte Francesco Marzi che, giorni fa, si è spento e che ha rappresentato il collegio di Sinigaglia per sei legislature. Egli fu uomo di mente e di cuore, dette al suo paese tutta la vigoria dell'ingegno, dell'operosità e degli averi. Egli è morto nelle maggiori strettezze. Del suo affetto infinito verso la patria, non ha conosciuto che il peso e non gli onori, non le utilità. Io mando alla sua tomba un pensiero riverente in nome dell'affetto e della stima che sempre a lui mi hanno legato. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Io ricordo perfettamente il Conte Marzi come nostro caro collega, e so che ha lasciato buona memoria in questa Camera. Io mi associo ai sensi di rimpianto espressi dall'onorevole Stelluti-Scala e non mancherò d'inviare condoglianze alla famiglia del compianto estinto.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Prima interrogazione iscritta nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Spirito Francesco al ministro degli affari esteri « per sapere quanto siavi di vero nelle voci che corrono: che il Mad Mullah abbia invaso i nostri possedimenti del Benadir, o vi

si avvii, per effetto dell'azione delle truppe inglesi, che lo spingono verso sud! e che vi fu già una intesa fra il Governo italiano e quello inglese, per la cessione, con o senza compensi, della penisola somala, o di una parte di essa, all'Inghilterra ».

Baccelli Alfredo *Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri.* Onorevole Presidente, l'onorevole Spirito mi ha pregato di consentire a rinviare a domani la sua interrogazione, ed io per parte mia non ho da opporre difficoltà.

Presidente. Allora questa interrogazione è rimandata a domani.

Segue un'interrogazione dell'onorevole Cirmeni al ministro degli affari esteri « per sapere se e quando saranno presentati al Parlamento i documenti diplomatici riguardanti gli affari balcanici. »

L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

Baccelli Alfredo. *Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri.* Il Governo russo, come del resto è suo uso costante, non ha fatto alcuna pubblicazione di documenti intorno alla questione macedone; esso si è limitato alla esposizione dei fatti compiuti nel Messaggero dell'Impero. L'esposizione dei fatti per quanto ci concerne fu compiuta in questa Camera ben due volte dal Governo italiano. Il Governo austro-ungarico non ha neanche esso pubblicato alcun documento intorno alla questione macedone.

Il Governo italiano, come è stato più volte ripetuto, ha conosciuto per tempo gli accordi austro-russi ed ha esposto in proposito a questi il suo pensiero; pertanto non ravvisa neppur esso, per ora, l'opportunità di pubblicare documenti. Se questa opportunità si manifestasse in seguito non mancherebbe naturalmente di pubblicare i documenti opportuni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirmeni per dichiarare se è o no soddisfatta.

Cirmeni. Non avrei mai potuto supporre che in fatto di pubblicazioni di documenti diplomatici l'Italia dovesse prendere a modello il Governo autocratico della Russia! Eppure la narrazione pubblicata nel *Giornale Ufficiale* russo illumina e soddisfa l'opinione pubblica un poco più delle dichiarazioni fatte qui lunedì dal Ministro degli affari esteri.

Io constato che sugli affari balcanici il Governo francese ha già pubblicato il *Libro Giallo*, il Governo inglese alla sua volta il *Libro Azzurro*.

Il Governo italiano, invece di seguire l'esempio dei due Stati retti a regime parlamentare, preferisce di seguire quello dell'Austria-Ungheria e della Russia, forse per far credere che l'Italia sia, di fronte al grave problema, in prima linea, allo stesso livello dei due imperi.

Io questo non credo e perciò, mi dichiaro completamente insoddisfatto (*Commenti*).

Presidente. Sono così esaurite le interrogazioni all'ordine del giorno.

Domande di autorizzazione per procedere

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione della domanda di autorizzazione per procedere in giudizio contro i deputati Galluppi e Leali per duello e contro i deputati Torraca, Di Scalea e Pais-Serra padri in duello.

Le conclusioni della Commissione sono le seguenti:

« La vostra Commissione quindi vi propone a voti unanimi di voler accordare la chiesta autorizzazione a procedere contro gli onorevoli Galluppi, Leali, Torraca, Di Scalea e Pais-Serra. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti queste conclusioni.

Chi le approva voglia alzarsi.

(*Dopo prova e controprova non sono approvate*).

(*Commenti*).

Segue nell'ordine del giorno un'altra domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Libertini Gesualdo per diffamazione ed ingiurie a mezzo della stampa.

La Commissione propone « di non concedere la chiesta autorizzazione a procedere contro l'onorevole Gesualdo Libertini. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti queste conclusioni. Chi le approva voglia alzarsi.

(*Sono approvate*).

Seguito della discussione del disegno di legge concernente il bonificamento dell'Agro romano.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge. « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1885, n. 1489 (serie 3.) concernente il bonificamento dell'Agro romano. »

La discussione è rimasta ieri sospesa all'articolo ; spetta ora di parlare all'onorevole Dal Verme,

Dal Verme. Ha fatto opera savia la Commissione, a mio avviso, nell'escludere la de-

nalità della sovratassa la quale, oltre agli inconvenienti segnalati nella relazione dell'onorevole Chimirri, sarebbe un atto di ingiustizia ogni qualvolta si trattasse di terreni incolti, asciutti, nei quali non fosse economicamente utile la riduzione della coltura agraria, quantunque materialmente la detta coltura fosse possibile. Imperocchè fa d'uopo aver presente che anche nelle tenute nelle quali si facesse la dovuta bonifica agraria, dovranno rimanere allo stato pascolivo dei terreni, i quali saranno naturalmente i peggiori, sia per natura di suolo sia per spessore del terreno vegetale sia per pendenza; e ciò per necessità della gestione agricola, quantunque a rigore anche questi terreni potrebbero dirsi bonificabili secondo la lettera della legge.

A me pare che sarebbe esorbitare dallo scopo della legge se si volesse procedere alla espropriazione anche di quella parte di quelle tenute bonificate che fosse stata lasciata allo stato pascolivo, non per trascuranza, ma per necessità della gestione economica; peggio poi se si dovesse applicare quella sovratassa saviamente soppressa dal disegno della Commissione.

Se voi andate a Pratica di Mare, oltre Castel Porziano, troverete che un nostro collega, troppo modesto che mi piace di veder presente e che vorrei prendesse la parola in questo argomento, ha bonificato con famiglie fatte venire dalle Marche e dalla Toscana, ha bonificato quasi la metà di una sua tenuta di 1800 ettari introducendo la mezzadria, spendendo diverse decine di migliaia di lire per la condotta dell'acqua; e tutto questo senza essere costretto da nessuna legge, perchè quella tenuta si trova fuori della zona dei dieci chilometri. Orbene, se, come è desiderio di alcuni, l'applicazione di questa legge dovesse farsi oltre il raggio dei 10 chilometri, si dovrebbe procedere forse alla espropriazione della rimanente metà della tenuta che è rimasta allo stato pascolivo? No, certamente; perchè quella parte, rimasta incolta, serve, come ho detto, al complesso della tenuta, la integra economicamente. Perciò badate bene che quella frase « terreni bonificabili » potrebbe alle volte interpretarsi troppo rigidamente, se non intervenisse una qualche disposizione particolareggiata nel regolamento che definisse fino a qual punto sia da esigersi questa riduzione a coltura agraria. Si veda adunque a qual pericolo si andrebbe incontro quando oltre

alla espropriazione, sussistesse anche la penalità della sovratassa. Ripeto ancora che per conto mio la Commissione ha fatto opera saggia col sopprimere la penalità della sovratassa. La Commissione ha migliorato altresì la composizione del collegio peritale.

Dico subito che io non sono molto propenso ad applicare tale quale la legge sulle espropriazioni del 1865; ma dato che si dovesse applicare, credo che quella composizione dovrebbe essere perfezionata.

Noi, dopo dodici anni di lavori estimativi catastali, abbiamo dipendente dalla direzione generale del catasto un personale scelto, esperto nella stima dei terreni; ed io non so comprendere come nel disegno di legge del Ministero, nè in quello della Commissione, non si sia pensato ad introdurre nel collegio peritale un perito catastale, il quale naturalmente sarebbe il più competente, come dice benissimo il mio giovane amico, l'onorevole Di Scalea.

Ma poichè si è presentata in seno alla Commissione una proposta radicalmente diversa, che esclude la perizia, e poichè il suo accoglimento o rigetto è rimesso alla Camera, voglio dire il perchè io concordo col relatore nel respingerla.

Io voglio supporre che in media (e sono lieto che il mio caro amico il ministro delle finanze sia presente) che in media il multiplo di 80 volte il tributo diretto corrisponda al valore venale delle tenute dell'Agro Romano.

Ora la media, e l'onorevole mio amico il ministro delle finanze lo sa, la media, in materia di estimo catastale, il più delle volte è una espressione aritmetica che serve per raggiungere la perequazione fra Comune e Comune, fra Provincia e Provincia, ma che di rado corrisponde al valore di un dato appezzamento, e nel caso nostro non può nemmeno sempre rispondere al valore di una determinata tenuta.

Dunque, quando si dovesse valutare in caso di espropriazione una tenuta od una parte di tenuta, non sarebbe possibile, secondo me, basarsi sul tributo stabilito molti anni prima, quand'anche in media questa base potesse rispondere alla realtà; imperocchè in un caso ci si troverebbe in presenza di un terreno ancora nel pristino stato, e in un altro caso si tratterebbe di terreni migliorati. Serva d'esempio quello che ho citato di Pratica di Mare, dove è stata fatta la bonifica in parte e in parte no.

Ma questo non si vede soltanto a Pratica di Mare, che è fuori della zona dei dieci chilometri; si vede anche nella zona dei 10 chilometri.

Io, quantunque appartenga all'Alta Italia, ho percorso, e per molti anni, l'Agro Romano, e posso assicurare che 15 anni or sono si camminava nell'acqua a 20 o 30 centimetri, dove ora si cammina quasi all'asciutto; e questo, naturalmente, è effetto della bonifica idraulica. Ma sulla destra dell'Aniene, che è fuori della bonifica idraulica, in alcuni terreni, che io ho visto per anni ed anni sempre incolti, non a coltura alternata, oggi vi sono distese di campi di grano, coltivate benissimo, (come realmente una volta io non credevo possibile, perchè credevo anch'io alla leggenda che si coltivasse molto male), con molti fossi di scolo profondi, ben mantenuti, e dove ho visto praticare la mondatura dell'erbe due volte in un anno, mentre nell'Alta Italia si pratica una volta sola; naturalmente, perchè, da noi d'inverno, non si può lavorare.

Questo ho voluto dire, perchè è la verità, che io non ho nessuno interesse nè di celare nè di svelare; ma l'ho voluto dire di fronte alle accuse di ignavia e di mal volere gettate a piene mani contro i proprietari della campagna romana.

Dunque, ritornando all'estimo, quello che ho detto dimostra, pare a me, che il valutare quelle terre come si propone dalla minoranza della Commissione, non sarebbe equo perchè si verrebbe talora a dare meno del dovuto ai diligenti e più del dovuto ai negligenti.

E ciò, ripeto ancora una volta, anche ammettendo ciò che si sostiene, e che io ho voluto, per amore di conciliazione ammettere, che cioè in media, il multiplo di 80 volte il tributo diretto nell'Agro romano sia un'equa misura di valutazione.

Altra cosa sarebbe se nella provincia di Roma fosse stato compiuto ed attivato il nuovo catasto; ma poichè non è stato compiuto e quindi non è stato attivato, si può pensare a fare ciò che non si è fatto. E qui viene a proposito l'ordine del giorno dell'onorevole Maury, che vedo con piacere giunto ora nell'aula.

Io mi accosto volentieri al suo ordine del giorno e vorrei che l'onorevole Ministro e l'onorevole relatore della Commissione lo prendessero in seria considerazione. Senza mappe, o eseguite direttamente, o aggiornate, io credo che non sia possibile addivenire

correttamente all'applicazione della presente legge.

Ora questa mappa in gran parte è finita; soltanto, se voi guardaste una pubblicazione che c'è nella biblioteca sempre a mia disposizione, il che dimostra che nessuno di voi va a consultarla, che è la relazione della Direzione generale del catasto dell'anno scorso..

Carcano, ministro delle finanze. Ce ne sono molte copie.

Dal Verme, ...colle carte dei lavori del catasto di Stato distinti a colori, fatte molto bene, voi vedreste che intorno a Roma ed anche nel bacino dell'Aniene il rilievo è stato fatto già fin dal luglio 1901, perchè questa relazione risale a quell'epoca. Manca soltanto il settore delle colline a nord-ovest di Roma, fra il Tevere e la ferrovia che va a Civitavecchia. Quel settore è il solo non compiuto; ma tutto il resto, nel raggio dei 10 chilometri e nel bacino dell'Aniene, è compiuto. Quindi l'esecuzione di ciò che molto giustamente chiede l'onorevole Maury nel suo ordine del giorno, è molto meno difficile di quello che si possa credere, perchè il rilievo di quel settore si potrebbe fare in sei mesi e l'estimo non richiederebbe certamente i due anni che sono indicati nell'ordine del giorno. Ho motivo di ritenere che in un anno e mezzo potrebbe esser fatto. L'onorevole ministro delle finanze non si deve allarmare per l'esecuzione di questi lavori, che non dovrebbero eseguirsi coi danari sul capitolo del catasto generale, poichè qui si tratterebbe di un'operazione da farsi coi mezzi della legge in discussione.

In ogni caso quest'estimo, nella zona contemplata dalla legge stessa, non dovrebbe esser fatto col metodo stabilito dalla legge del 1886; e cioè non dovrebbe attraversare nessuna commissione e quindi si dovrebbe fare senza la costituzione nè della Giunta tecnica, nè delle Commissioni comunale e provinciale. Niente di tutto questo.

Si tratterebbe invece di un estimo eseguito dalla Direzione generale del catasto dipendente dal Ministero delle finanze, senza l'intervento di nessuna Commissione, ed unicamente nel campo tecnico. E questo ho ragione di credere, e potrei quasi assicurare la Camera, che si può fare in meno dei due anni previsti dall'onorevole Maury.

Un tale lavoro, una volta compiuto, permetterà (questo è l'importante) di stabilire il valore delle terre riferito ad una determinata epoca. Io non so se dicendo così, io

precorra quello che voleva dire l'onorevole Maury; certo noi non siamo andati intesi, perchè io non l'ho veduto che in questo momento in cui è entrato nell'aula.

Viene stabilita, dico, una determinata epoca per tutti uguale e che dovrà rimanere immutata, fino alla completa esecuzione della legge; di guisa che sarà evitato il pericolo segnalato ieri, non ricordo da chi, di vedere i proprietari aspettare ad eseguire la bonifica che la loro tenuta aumenti di valore. Bisogna aggiungere anche che il lavoro eseguito dal personale esperto del catasto, scelto fra i migliori funzionari, darà garanzia di corretta valutazione.

Qui non ci sono più i periti, nè permanenti, nè scelti volta per volta, ma ci sarà un lavoro eseguito per tutti eguale che dovrà durare inalterato.

Infine lo stesso personale dovrebbe anche determinare il limite del bacino dell'Aniene. Io ho udito sovente citare questo bacino, ma ne ignoro i precisi limiti, perchè il bacino di un fiume, in un territorio piano o pianeggiante, non è molto facile a determinarsi.

Pertanto, per togliere qualunque questione, bisogna che sia determinato geometricamente; con una linea ben definita.

Mi si permetta in proposito di esprimere un desiderio; e cioè, che quando si tratta di leggi che si riferiscano alla trasformazione di un dato territorio, ci si dia, insieme col disegno di legge, una cartina, uno schizzo (il che non può essere molto difficile nè dispendioso) affinchè ciascuno possa farne un'idea. Ciò sarebbe stato facilissimo perchè esistono le carte grandi, nelle quali è segnata la zona dei dieci chilometri, stabilita dall'antica legge, con tutti i colori delle terre, del suolo e del sottosuolo. Io non so perchè questi documenti non siano stati posti a nostra disposizione. Sta bene che si poteva andare in biblioteca a consultarli; ma, se io non fossi andato a sotterarle, queste carte nessuno le avrebbe vedute. Che vi fossero non lo sapevo nemmeno io!... (*Risa e commenti*). Si poteva benissimo fare un piccolo schizzo con gli elementi geografici principali, i torrenti, il Tevere, il perimetro di Roma, la cerchia risultante dai 10 chilometri e il bacino dell'Aniene di cui si sarebbero potuti vedere i limiti.

Debbo fare ancora una raccomandazione all'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio, ed ho finito.

Questa raccomandazione è la seguente: che il Governo vegli a che la sua proprietà nell'Agro Romano sia meglio rispettata di quel che non sia stata ultimamente. Nello scorso anno vennero barbaramente mutilati tutti gli *eucalipti* che erano stati piantati, da oltre trenta anni, nelle stazioni della ferrovia che attraversa l'Agro Romano ed attorno alle cantoniere; *eucalipti* che, essendo stati piantati prima delle Convenzioni, la Società Mediterranea non avrebbe potuto toccare, non essendo essa che affittuaria mentre il proprietario, è lo Stato. E la mutilazione sarebbe continuata, se io non avessi presentato un'ininterrogazione alla Camera, nel maggio scorso.

A questa interrogazione rispose, molto cortesemente, il sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Niccolini, che ho il piacere di vedere al banco del Governo, deplorando ciò che era stato fatto, ed assicurando d'aver dato ordini severi, perchè non si ripetesse; aggiungendo però che la Società medesima aveva detto, per sua giustificazione, che era stata consigliata a quei tagli, per togliere il rifugio alle zanzare. (*Commenti*).

Purtroppo, gli ordini giunsero tardi, perchè gli alberi erano stati tagliati; taluni sono già disseccati, gli altri deperiscono, e le zanzare trovano egualmente, il loro rifugio (anzi, meglio di prima) nel folto dei rami, che naturalmente si sono rimessi dai tagli, lungo i grossi tronchi. E l'ombra benefica di quei magnifici gruppi di sempreverdi, che allietavano la squallida campagna romana, che riparavano dai venti nel verno e dai cocenti raggi del sole d'estate, oggi, è un ricordo del passato. Io non sono nè medico, nè igienista; ma pare a me che, per combattere la malaria, non fosse necessario di distruggere quegli alberi che erano stati piantati dall'ingegnere Rambaud, delle ferrovie romane, trent'anni or sono, precisamente per difendere dalla malaria il personale delle ferrovie, nelle stazioni e nelle cantoniere. E che non sia necessario, me lo dimostra l'opera feconda della benemerita associazione della Croce Rossa, la quale in tre anni di campagna antimalarica non ha nè suggerito nè imposto il taglio di nessun albero, ha distribuito molto chinino, ed ha ridonato la salute a centinaia e centinaia di malati di febbre malarica. (*Vive approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maury.

Maury. Debbo dare ragione dell'emendamento che ho proposto all'articolo 6. Nella discussione generale l'onorevole relatore della Commissione parlamentare, nel commentare il nuovo testo che in nome di una parte della Commissione egli aveva redatto, ha con grande calore sostenuto che i principii ai quali s'informa il pensiero della Commissione sono quelli che dettarono le norme della legge 25 giugno 1865, in materia di espropriazione per pubblica utilità. Egli ha sostenuto che tutta la nostra legislazione in materia di espropriazione si è sempre informata a quelle norme.

L'onorevole Chimirri ha, se mal non rammento, ricordato come esempio l'articolo 24 della legge sulle bonifiche di prima categoria dei terreni paludosi, di quelle terre cioè che congiungono un grande interesse igienico ad un grande interesse agricolo, e ciò per sostenere sempre più la bontà e la moralità della sua tesi.

Mi permetta l'onorevole relatore di raccomandargli di esaminare con la cura coscienziosa che egli pone nell'esame di ogni questione, se differenza notevole non esista fra le condizioni di fatto cui provvede la legge del 1882, e quelle che formano tema della nostra discussione.

Nella legge che concerne le bonificazioni di prima categoria, si è dato giustamente carattere di espropriazione per pubblica utilità, cioè un valore alto, a terre comprese nel raggio di bonificamento perchè rappresentano quasi un non valore. Infatti non possono non essere compresi in quella zona che terreni sottoposti alla invasione temporanea o permanente delle acque fluviali o palustri.

Si è voluto con l'espropriazione pubblica di un quasi non valore impedire che i lavori e le opere di terza categoria non riunite in consorzio vadano a beneficio di un singolo individuo, ma d'altra parte si è voluto tener conto del come senza la cessione di quella parte del patrimonio compresa in una zona di bonificamento ogni singolo impedisse il lavoro della collettività.

L'obbietto della nostra legge, mi consente l'illustre collega, è un pò differente, inquantochè noi miriamo a compiere un bonificamento che non è propriamente un grande bonificamento idraulico, ed aggiungo che noi miriamo ad impedire e dovremmo impedire che il beneficio di plusvalenza, che già queste terre hanno conseguito mediante l'applicazione di precedenti leggi e mercè l'applicazione che si avrà dall'odierna, vada a favore del proprietario neghittoso.

In sostanza temo che, se noi non provvederemo a questa condizione di cose noi daremo un premio a colui che dimostrerà di voler abbandonare il suo possesso, nel qual caso la legge avrebbe assoluta inefficacia e sarebbe meglio non farla o almeno sarebbe assai meglio non sanzionare una disposizione che si traduce in una fantastica confisca o in una fantastica minaccia. Da questo banco non può e non deve, specialmente da me, partire una parola contro il diritto immutabile del possesso. Non perchè io senta che ovunque e in ogni tempo, noi abbiamo il dovere di difendere il possessore del suolo, che sovente non merita civiche corone, ma perchè noi riteniamo che appunto l'intangibilità del possesso costituisce il fondamento della funzione economica del possesso stesso, senza il quale capitale ed intelligenza si allontanerebbero con grave danno del movimento economico dalla terra stessa, specialmente con grave danno del lavoro.

Pure credo che nelle nostre precedenti legislazioni, troviamo le ragioni che legittimano nel caso dell'Agro Romano se non una confisca, una conversione per ragioni di pubblica utilità di un patrimonio negletto a danno di un proprietario neghittoso. Leggerò pochissime parole che furono scritte certamente non da giacobini, poichè il Borgatti e lo Scialoia non credo che passino per giacobini. Quando proposero la conversione dell'Asse ecclesiastico affermarono che essa era giusta, per considerazioni di ordine civile ed economico, le quali sono evidenti e che sono racchiuse nel principio di volgere a fine di produzione e di lavoro il possesso che non domanda a se stesso che i mezzi occorrenti alla sua esistenza.

In gran parte le terre di cui ci occupiamo sono possedute da enti morali, epperò è chiaro che ciò che legittima la conversione o l'espropriazione per pubblica utilità di questo patrimonio negletto a danno del proprietario neghittoso, è appunto il non voler mantenere un capitale inoperoso e contro le tendenze di ogni civile comunità contro le leggi economiche che noi tutti desideriamo favoriscano lavoro e produzione. A questi principii s'ispira il pensiero che informa il mio emendamento col quale chiedo che ogni proprietà negletta sia convertita immediatamente col concedere a questo proprietario neghittoso cinque volte l'imposta fondiaria prediale che oggi

si paga nel territorio attorno a Roma. Si assicurano al proprietario i mezzi corrispondenti alla sua esistenza, cioè a dire i mezzi di cui egli si è valso lungamente per mantenere anche in uno stato di infruttuosità il suo possesso.

Ho creduto opportuno chiedere contemporaneamente la compilazione definitiva del catasto estimativo, come del catasto geometrico delle regioni e delle zone che la nostra legge mira a bonificare. Poichè mi sembrerebbe stranissimo che s'iniziasse un lavoro di trasformazione colturale e lo Stato non facesse ciò che fa ogni prudente proprietario, rilevare cioè la pianta del fondo che deve essere trasformato e migliorato, e non facesse l'elenco delle trasformazioni occorrenti.

Col catasto descrittivo ed estimativo, come l'ha così chiaramente manifestato il nostro collega Dal Verme, maestro nella materia, noi avremo l'estensione precisa del possedimento, l'elenco di quelli in via di bonificazione, e l'inventario delle terre completamente incolte.

Noi conosceremo su una determinata superficie quanta terra di prima qualità, quanta da bonificare e quanto territorio improduttivo vi ha e potremo agevolare i singoli proprietari e nel tempo stesso quella istituzione che si chiamerà il Consiglio Superiore dell'Agro Romano perchè invigili, sorvegli e stimoli i proprietari stessi a compiere sulle terre incolte il miglioramento.

Ma non avremo ancora ottenuto un beneficio maggiore, quale è quello di determinare prudentemente e realmente quale è il reddito odierno corrispondente quasi all'imponibile accertato delle nuove terre.

In materia di fondo incolto, ove la rendita si consegue solamente con la pastura vagante ovvero con la vendita del prodotto naturale e spontaneo del suolo, alla fine l'imponibile coincide quasi col reddito reale del suolo. Poichè non vi sono, secondo i criteri fondamentali della legge del nuovo catasto, deduzioni a fare per ragioni industriali o per rischi maggiori; i quali sono specialmente le spese industriali che esistono in terre bonificate o in via di bonificazione.

Queste perizie compiute, ricordatelo, in contraddittorio fra il proprietario, che si propone di abbandonare il fondo, e colui il quale avendo bonificato il suo fondo o avendo in animo di compiere il bonificazione si propone di conservarlo, queste perizie saranno vere, esatte, precise, eque, impersonali; ciò è fondamento e garanzia

di serietà, di giustizia, d'impossibile favoritismo nel determinare il vero valore dei fondi. Ho creduto di determinare il valore in base all'imponibile che sarà accertato, nella cifra di 100 lire per ogni 7 lire. Eccone la ragione. Sette lire di imponibile corrisponderanno a poco meno di 7 lire di reddito. Depurate le 7 lire di imponibile dell'imposta futura, ma purtroppo sicura di 8,80 % dovuta allo Stato, depurate inoltre, dalla sovrimposta di altro 8,80 per cento, che reclameranno provincie ed ai comuni, le 7 lire lorde scenderanno a 5,70 o 5,75 nette. Per conseguenza la conversione forzata rappresenterebbe, nè più nè meno, che vendita di latifondi a meno del 6 per cento. Applicando i criteri della legge del 25 giugno 1865, noi dovremmo moltiplicare 100 per ogni 5 di questo imponibile. Porgo un esempio:

Un fondo che abbia 7000 lire di imponibile ci presenterebbe un reddito netto di 5800 lire, e sarà pagato 100,000. — Secondo la legge 25 giugno 1865, noi a questo fondo dovremo concedere 20 volte la rendita ossia 16 mila lire. Or quelle 16 mila lire costituiscono appunto una qualche pena ma non costituiscono una iniquità. Per conseguenza credo che, la pena pur essendo non grave, tutti sentiranno l'interesse di sforzarsi con ogni mezzo perchè lo Stato conceda loro i mezzi necessari per compiere le trasformazioni culturali.

Sarò lieto di ascoltare nello svolgimento di questa discussione i propositi del Governo, della Commissione e dei colleghi; e se una via di uscita migliore sarà tracciata mi associerò volentieri ad altri pur di raggiungere nel miglior modo possibile il fine cui tutti miriamo, che è quello di rendere efficace questa legge senza concedere premi ma anche senza commettere iniquità; e ritirerò il mio emendamento se altri presentati meglio rispondano al fine supremo della legge. (*Bene*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Una parola sola. Dopo i discorsi dell'onorevole Di Scalea e dell'onorevole Manna circa questo articolo 6, e dopo quello che pronunziò l'onorevole Lollini a giustificazione del suo emendamento, io non credo necessario aggiungere molte parole in sostegno del concetto compreso nell'emendamento stesso dell'onorevole Lollini e colleghi.

L'onorevole ministro Baccelli ieri sera in fin di seduta annunciò il suo pensiero, che già d'altronde traspariva da tutto il complesso della legge: che cioè, mentre da un lato si erano consentiti i premi per coin-

teressare i proprietari dell'Agro a compiere le bonifiche, dovevano dall'altro a questi premi corrispondere le pene colle quali e per le quali, in mancanza della efficacia dei premi, si ottenesse lo scopo che la legge si propone. Ed egli disse, nel commentare gli emendamenti presentati, che a tutto si sarebbe acconciato fuorchè a questo: che anche la pena contenuta in queste disposizioni circa la espropriazione si dovesse convertire, come avviene con la legge presente, in un premio.

In questo concetto di massima noi siamo d'accordo; ma però è difficile disconvenire dalle ragioni molto pensate, ed espresse in forma molto eloquente dagli amici Di Scalea e Manna, tendenti a dimostrare che la prima proposta della Commissione parlamentare non è assolutamente la più atta a raggiungere lo scopo della legge.

La Commissione ha creduto di togliere la soprattassa, nè io riparerò di questo argomento; ma è certo che la formula che essa propone può presentare per i proprietari dell'Agro anche per l'avvenire una prospettiva abbastanza ridente e tutt'altro che paurosa, per il caso che si sottraggano all'obbligo della bonifica agraria.

Quindi la necessità di trovare un'altra formula che meglio risponda allo scopo.

Dico il vero; sulle prime mi era sembrato sufficientemente rispondente a questa finalità; l'emendamento proposto dall'onorevole Celli e altri colleghi: perchè in fin dei conti, questo criterio di una indennità valutata ottanta volte l'imposta principale mi pareva rispondesse alle ragioni di equità e insieme allo scopo di penalità che vi deve essere in questa disposizione. E poichè l'onorevole Dal Verme, accennando a questo multiplo, ha detto che forse esso rappresenta una troppo vile remunerazione della proprietà espropriata, io, che non ho alcuna competenza nella materia ma che ho voluto udire qualcheduno che se ne intende, potrei dirgli che questa verrebbe a raggugiarsi ad un compenso di 1,300 lire per rubbio.

Dal Verme. Ho detto non in ciascun caso: ma in media sarebbe così.

Barzilai. Ad ogni modo non sarebbe certo un provvedimento da rassomigliare nemmeno lontanamente ad un'ingiustizia: e, per quanto concerne l'Agro Romano, le distinzioni tra terra e terra, salvo alcuni piccolissimi appezzamenti, non sono così grandi da originare un sensibile squilibrio nel-

l'applicazione di questa misura. Ma io mi rendo anche ragione delle considerazioni che furono messe innanzi circa la possibilità di premiare gli uni e punire gli altri, applicando una misura che dovrebbe costituire una pena per tutti. Quindi schiettamente crederei che la proposta più consentanea allo scopo che vogliamo raggiungere, sia quella contenuta nell'emendamento dell'onorevole Lollini, purchè esso sia corretta coll'aggiunta proposta dell'onorevole Manna. L'emendamento dell'onorevole Lollini isolatamente preso è forse soverchiamente grave, perchè, applicando ai proprietari espropriandi le norme dell'espropriazione di chi non paga le imposte, si può facilmente arrivare alla confisca, cioè alla devoluzione allo Stato, quando l'asta sia deserta: e ciò può sembrare assolutamente eccessivo.

Ma coll'aggiunta proposta dall'onorevole Manna per la quale, in caso di diserzione dell'asta, si faccia la devoluzione allo Stato con un compenso raggugiato a 60 volte l'imposta principale, io credo che nessuna ragione di iniquità potrebbe essere portata innanzi per combattere quest'emendamento.

Io quindi per conto mio mi associo alla proposta dell'onorevole Lollini il quale spero che non avrà difficoltà di accettare quella correzione che è portata dall'aggiunta dell'onorevole Manna: E poichè giustamente si è detto che tutta la legge per la bonifica dell'Agro romano consiste in questo articolo, perchè è perfettamente vano promettere l'esenzione dell'imposta da un altro lato se il proprietario trova egualmente il suo tornaconto a non bonificare le proprie terre, è evidentemente necessario, dopo di avere allettato i proprietari con questi provvedimenti di favore, mettere innanzi qualche cosa per riparare all'eventualità che essi non si curino di questi allettamenti e continuino a non bonificare. Perciò, poichè questo è l'articolo sostanziale della legge io credo che la Camera vorrà stabilire in esso alcune sanzioni efficaci: e siccome le proposte da me accennate a me sembrano le più adatte e questo scopo, voglio augurarmi che il Ministero e la Commissione vorranno accettarle, e la Camera votarle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Io ho creduto mio dovere di interloquire intorno a questo articolo 6 del disegno di legge ministeriale, modificato dalla Commissione col consenso del ministro il quale, nel suo grande buon senso, ha com-

come alcune modificazioni fossero utili e necessarie, perchè parmi proprio che in questo articolo 6 sia tutto lo spirito e si vengano le conseguenze della legge. Innanzi tutto io compio un gradito dovere rivolgendogli un ringraziamento vivissimo al collega onorevole Dal Verme perchè ha portato in questa discussione la sua alta, autorevole, serena e competente parola, come un uomo il quale, a conoscere, come le altre parti d'Italia, l'Agro Romano nella sua qualità di territorio generale, lo conosce per l'amore che lo lega a Roma, per l'amore che lo lega alla nostra provincia, perchè da esperto e diligente cacciatore percorre le nostre plaghe e sa che è necessario che, di fronte a leggiere, a vaghe accuse lanciate contro una onestà e di cittadini italiani, sorgesse una voce autorevole come quella dell'onorevole Dal Verme e la quale, a differenza della mia, non ha il difetto di essere tacciata di parzialità. E ho piacere che un cittadino dell'alta Italia sia venuto in questa Camera a difendere i cittadini romani, ciò che prova ancora una volta che questo amore per la nostra Roma sia comune a tutti gli Italiani. Ed io con animo commosso lo ringrazio.

L'onorevole Dal Verme ha troccato una parola che ha parvenza di essere leggiera ma è grave: la strage degli innocenti (*stus globulus*) perpetrata da certi pseudo scienziati, da coloro che, come han potenza e autorità, senza di proibire gli esperimenti antichissimi all'*esanofele*, fanno tagliare gli eucalipti; questi grandi liberali, che sono i prepotenti che si accolgano in questa Camera. (*si ride*).

L'*eucalyptus globulus*, scientificamente parlando, non rappresenta oramai quella di cui si dice, diciamo così specifica contro la malaria che « nei primi tempi all'*eucalyptus globulus* » si volle da eminenti scienziati attribuire. Ed io ricordo, a cagion d'onore, che il mio compianto maestro Tommasini, che fu lustro della Camera, come fu del Senato, il quale, sollecito della malaria dell'Agro Romano, fu l'apostolo di queste piantagioni nelle zone malariche. È provato che, come specifico della malaria, non corrispondono perfettamente allo scopo: ma uno scopo l'avevano, come hanno tutti gli alberi: quegli alberi che hanno il dovere di sciogliere un inno, se cantassero, al ministro d'agricoltura, industria e commercio: a lui che, instaurando ed inaugurando la festa degli alberi, ha bonificato l'Agro Romano anche prima di presentare

questa legge. L'*eucalyptus* rappresentava l'ombra, difendeva i poveri ferrovieri dai raggi cocenti del sole. Gli *eucalyptus* fornivano l'ossigeno, prodigavano l'ozono immagazzinando l'acido carbonico; gli *eucalyptus* invece di essere, come si suol dire, il ricettacolo delle zanzare che si collocano da per tutto, difendevano le plaghe malsane, ed erano barrare ai germi morbigeni spinti dai venti verso l'abitato urbano e rurale.

Ma quando il Ministero Rudini, di benemerita memoria, distrusse la direzione di sanità pubblica del Regno (così si volle là dove si puote) come si richiamò Baldissera da Adigrat, come si abbandonò Cassala e chi più ne ha ne metta...

Una voce. Lasciamo andare.

Santini. — ... lasciamo andare, ma è una verità che scotta ancora.

Il mio carissimo amico Di Scalea ieri nella sua simpatica eloquenza si lasciò trasportare ad alcune inesattezze. Io, mezz'ora dopo che egli aveva parlato, impressionato da quelle sue dichiarazioni, mi valse del telefono (non di quello regalato all'Agenzia Stefani, ma di quel telefono che pago come abbonato) ed ho ricevuto notizie, notizie di fatti registrati da notaio in contratti dai quali risulta che le affermazioni sue erano perfettamente inesatte, specialmente in quanto ha tratto all'aumento di ciò che i proprietari romani ricavano dalle loro tenute. L'onorevole Di Scalea parmi abbia affermato che i canoni di affitto nelle tenute dell'Agro Romano sono aumentati del doppio, ossia del cinquanta per cento, anche per effetto della crisi che ha travagliato e travaglia tuttora, pure accennando a miglioramento, l'agricoltura. (*Entra l'on Di Scalea.*)

Sono lieto di veder presente l'onorevole Di Scalea: e ripeto che egli ieri, nella sua simpatica eloquenza, si è lasciato trascinare ad affermazioni poco esatte, per quanto concerne l'aumento che le tenute avrebbero avuto nell'ultimo decennio.

Di Scalea. Dal 1890.

Santini. Io le proverò, il contrario: e spero che Ella, con la sua cortesia e con l'amicizia di cui mi onora, vorrà modificare la sua opinione. Io posso assicurare l'onorevole Di Scalea, per dati ufficiali, che le tenute dell'Agro Romano nei loro affitti, anzichè aumentare nell'ultimo decennio, sono diminuite del 30 e del 20 per cento: ciò che prova ancora una volta come questi proprietari delle tenute romane non sieno quella casta privilegiata quale si pretende che sia. Anche

l'onorevole Di Scalea, staccandosi, molto gloriosamente, dalla casta cui appartiene..

Di Scalea Perchè me ne sono distaccato? Colonizzando le mie terre, e spendendo i danari miei?

Santini. Ma non tutti i suoi colleghi di casta parlano così!

Cito di fatto la tenuta a San Nicola (che sta alla Storta là dove le due vie si biforcano l'una andando a Bracciano, l'altra a Viterbo: vedono che l'Agro Romano lo conosco un pochino anch'io) del principe Aldebrandini, un altro di questi tiranni medioevali, perchè, non bestemmia (*si ride*)... tanto più che bestemmia è mala educazione. Ebbene: il fitto era di 69 mila lire, ora è affittata per 40 mila. La tenuta di Vaccareccia del Marchese Ferraioli che ha il suo palazzo qui in piazza Colonna vicino a noi, era affittata per L. 60.000, ora è affittata per 36.000. Questa cosa naturalmente ha prodotto una riduzione di lavoro, e quindi una minore remunerazione a quelle classi rurali di cui noi tutti ci interessiamo; e ammetto che ne abbiano avuto danno anche coloro che vengono da Cagli, collegio elettorale dell'onor. Celli, i quali naturalmente, trovando i proprietari esausti, non possono percepire quella mercede che avevano prima. Andiamo avanti.

Dico la verità, e mi perdoni il mio amico carissimo e collega Pais, io che conosco bene la campagna Romana, mi ha sorpreso che un patriota autentico, un valoroso come l'onorevole Pais abbia apposta la sua firma a quell'emendamento. È una rude franchezza che l'onorevole Pais vorrà perdonarmi. Dirò all'onorevole Celli, che mi dispiace anche questa volta di non vedere al suo posto di battaglia, egli che è il maresciallo, il Moltke di questa legge, che il multiplo di 80 volte l'imposta non rappresenta il valore del capitale.

Se così è, come e con qual diritto si possono spogliare di parte del prezzo i creditori ipotecari? Come si può imporre tale misura odiosa e partigiana ai proprietari stessi che forse, e senza forse, si rifiuteranno di eseguire progetti, compilati o da persone non competenti, da accademici da dilettauti, o se competenti non del tutto in buona fede che non conoscono il terreno da bonificare?

Qui non si tratta di riluttanza o di ribellione dei proprietari romani: qui invece si tratta di difendere la proprietà privata. L'on. Celli disse: ma io non ri-

conosco la proprietà privata. Questa è bella. Però, fortunatamente, sino ad oggi e per un bel pezzo ancora speriamo, vi saranno i reali carabinieri per difenderla contro i teorici i quali la vorrebbero abolita per cambiare poi di opinione quando sarà mano loro. Il mondo è andato sempre così.

Io voglio portare un ringraziamento all'onorevole Dal Verme il quale ha voluto ricambiare un nostro collega, che nella sua modestia si è eclissato; l'on. Camillo Borghese il quale, senza che alcuna legge gliene cessasse obbligo ha bonificato le sue terre Pratica a Mare. Spero che il principe Camillo Borghese non sarà anche lui tacciato dal barbaro e medioevale. Ma come lui ha fatto importantissime opere di bonifica molti altri principi romani. Ad esempio il mio carissimo amico Leopoldo Torlonia, che è presidente della società dei mercanti di campagna, con parola più autorevole di mia parlerà in questa discussione e ribatterà quelle accuse di ribellione che sono state lanciate ai proprietari romani.

L'onorevole Di Scalea ha espresso teorie bellissime: ma io vorrei sapere per i suoi compagni di casta siciliani non abbiano applicate là nella bellissima patriottica isola.

Di Scalea. Dia loro mutui al due per cento.

Santini. Io ricordo ancora che quando l'onorevole Crispi, che io piango ancora le lagrime di sangue, si attentò a presentare un progetto per i latifondi, si determinò una ribellione in massa, ribellione che grandemente nei tanti armeggi della Rossa.

Di Scalea. Domando di parlare.

Presidente. Onorevole Santini, stia a momenti.

Santini. Vi sto, e rispondo all'onorevole Di Scalea che mi è estremamente simpatico anche perchè è nato in quella terra che ha dato i natali a Francesco Crispi anzi per questo specialmente....

(*Interruzione all'estrema sinistra*).

Crispi è morto, onorevole Montemante è morto per disgrazia dell'Italia e della monarchia. E siccome è morto, non c'è rete che io parli per interesse.

(*Oh! Oh!*)

L'emendamento proposto all'articolo rende questa legge che, secondo gli intendimenti dell'animo squisito, mite e gentile di Crispi Baccelli, dovrebbe essere legge d'amore e di legge d'odio: una legge contraria ai principi socialisti, poichè l'amore verso

lassi dovrebbe essere nel codice del te socialista.

é io mi sorprendo di questo emenda- o. Si è detto che i mercanti di cam- a di Roma non vanno in campagna: 'onorevole Dal Verme, che in campagna , avrà veduto che i principi romani in o di mietitura si levano alle due, e o all'ara con i loro stivaloni speronati . cappottone.

olonna. A tempo d'ara? (*Si ride*).

antini. Ho detto d'inverno.

lle due del mattino li ho veduti e li do ancora, io che lo conosco l'Agro ño, perchè sono quasi contadino e quasi o di butteri. Si andava là al mattino do ancora la trebbiatura si faceva non le trebbiatrici ma con le cavalle che uivano in senso inverso a 12 per gruppo e un carosello, e ricordo questi mercanti ampagna stare là, pagare di persona, e dere le febbri.

questa è l'agricoltura romana non quella ha descritto l'onorevole Celli?

E poi si è invocata anche questa discesa Messia a venire a bonificare l'Agro ro- o. L'onorevole Villa, che è presidente . consorzio a Terracina, ne sa qualche : vi hanno rimesso i denari ed hanno ito smettere. Ciò che prova come non colpa dei proprietari romani, ma del eno e della malaria.

filantropi bonificatori sono scesi alla vellezza, e non hanno bonificato niente. incipi romani! Questi si che bisogna at- are! Il duca Salviati no, perchè si è gato alle pretese di quei benemeriti si- ri.

Galletti. Perchè?

Santini. Il perchè glie lo dico subito. Il a Salviati, che aveva affittato la Cervel- a ad onesti romani mercanti di cam- na, non so per qual cifra, supponiamo 50 mila lire all'anno, l'ha data a que- signori lombardi a 30 mila lire, ha an- ato loro dei denari, e ha concesso loro di ipere. Nel nostro gergo romanesco cam- gnolo, rompere significa seminare previo solchi coi buoi, con l'aratro e poi semi- e; poi c'è la battitura, l'erba e tante al- cose. A loro dunque ha concesso quello ha negato agli antichi affittuari romani. *(Interruzione dell'onorevole Mawry.)*

Questo l'aveva negato prima.

E che cosa hanno fatto questi signori? se coloniche? Niente. Alcune capanne sola- amente, tanto che la chiamano l'Abissinia,

che si vedono anche dalla ferrovia Roma—Ti voli. I ciociari specialmente, i contadini vi- vono come vivevauo allora. Le vacche? Domandiamolo alla direzione dell'ufficio zoo- iatrico: sono infette di malaria e di tisi!

Ecco la grande bonifica che s'invoca qui dalla ex Imperiale Reale Gazzetta Austria- ca di Milano, oggi magno organo ufficioso del ministero. Oggi su questo giornale (*mo- stra un giornale*) si scrive così:

« Oggi questa valle potrà diventare co- me è la Cervelletta, una pianura lombarda. »

Io mi appello a tutti gli egregi colleghi lombardi che non si rassegnano certo a paragonare la bella e fertile pianura lom- barda agli squallori della Cervelletta anche bonificata (*Interruzioni*).

Un momento. Qui si dice che questa valle potrà diventare come la Cervelletta; dun- que la Cervelletta si paragona alla pianura lombarda: ed io dico a lei lombardo, onore- vole Credaro, che la Cervelletta non è bella, non è fertile, non è... (*Interruzioni*).

Presidente. — Ma venga all'argomento on. Santini: venga all'articolo sesto.

Santini. — La prima bonifica è la boni- fica sociale ed igienica; ora quei signori hanno speculato con le marcite, ma non hanno soccorso i poveri contadini, che vi- vono barbaramente nelle capanne. (*Interru- zioni e conversazioni*.)

Presidente. Onorevole Santini, ma que- sto non ha che fare con l'articolo sei.

Santini. Ma sì, onorevole Presidente : oggi è tutto un seguito d'interruzioni, dalla estrema: non me ne dispiace e non me ne dolgo, perchè le interruzioni non mi smon- tano: anzi mi giovano e poi mi divertono.

D'altronde onorevole Presidente, ella che come grande patriotta italiano ama Roma al pari di me, perdonerà se io, nella mia ani- ma romana e italiana, mi sento offeso di que- ste accuse lanciate al mio paese, ed ho di- ritto di difenderlo, e sono sicuro che il no- stro illustre presidente mi approverà.

Presidente. — Ma sì: ma l'anima del Par- lamento mi obbliga a fare il mio dovere: ed io debbo richiamarla all'argomento, cioè all'articolo 6.

Santini. Seguita quel giornale: « ma do- loroso e urgente il dirlo subito, la nuova leg- ge, con tutti i benefizii che promette, rimarrà sterile, perchè i proprietari sono grandi principi assenteisti, e naturalmente, ad ec- cezione dei Borghese (quello socialista) e dei Salviati (quello che ha dato la tenuta ai Lomellini,) anche misoneisti; i mercanti

di campagna, cioè i fittabili, sono più o meno abili sfruttatori di una coltura estensiva, ma niente agricoltori veri ed abituati a fare a Roma i signori come i loro padroni a spese della schiavitù della gleba che, tra il vituperio di tutto il mondo civile, ancora si mantiene dopo ormai un terzo di secolo, alle porte della capitale. »

Ora io mi appello a tutti i colleghi della Camera di qualunque partito... (*Interruzioni dell'onorevole Credaro*).

Presidente. Ma insomma, facciamo il piacere di non fare interruzioni.

Santini. Il *Giornale d'Italia* è un modesto ed onesto organo dell'opposizione che non è sovvenuto da alcuno.

Credaro. Neanche il *Secolo*.

Santini. Lasciamo andare: lo sarà, come un tempo dagli antichi padroni di Oriente, dai nuovi di Occidente. (*Interruzioni*).

Io mi appello, dicevo a tutti i colleghi della Camera per chiedere loro se un deputato non abbia il diritto, non perchè rappresenta il proprio collegio, ma, come dice lo Statuto, tutta l'Italia, di fronte a questi articoli che vanno specialmente nella amica Francia, non abbia il diritto ed il dovere di risentirsi quando queste parole sono scritte, e firmate: Angelo Celli. Perchè non è qui l'onorevole Celli?

Ed è naturale che chi ha scritto questo articolo abbia poi proposto quell'emendamento che è un emendamento giacobino, un emendamento di confisca, che dovrebbe urtare contro le teorie dell'attuale Ministero. Io sono certo che il ministro respingerà questo emendamento che è illiberale, perchè tende, come si è veduto dai discorsi, a ferire una classe, una classe alla quale io non appartengo, l'aristocrazia romana la quale ha pure avuto i suoi patriotti, i suoi martiri, i suoi esuli, i suoi prigionieri, i suoi combattenti sul campo di battaglia: e di questi ne ha dati molti, e molti ne sopravvivono, come il principe Fabrizio Colonna, e l'attuale sindaco di Roma che fu brillante ufficiale di cavalleria, e tanti e tanti altri.

È bruttissimo dipingere questa aristocrazia, alla quale non appartengo, a cui non mi dolgo di non appartenere, perchè io sono borghese, e dipingere questa aristocrazia come sfruttatrice e tiranna: è bruttissimo ed eminentemente illiberale; e mi sorprende che questo emendamento parta da uno che siede all'estrema sinistra dove si vorrebbe fare il monopolio della libertà.

Ed io, poichè non voglio oltre più tedi la Camera, mi rivolgerò alla Commissione al Governo pregandoli di voler respingere questo emendamento che ferirebbe il cuore gentile del ministro di agricoltura. Ne sono persuaso, io che lo conosco da 32 anni, quando moveva i primi passi nella medicina. Egli che ha il cuore più ben fatto di questo mondo e che è caro a tutti e in tutte le classi di Roma, non potrebbe vedere approvato un emendamento che qualcuna di queste classi offendesse.

E concludo: disconoscere la proprietà privata oggi, come ha dichiarato l'onorevole Celli, sarebbe illiberale. La proprietà privata, quando è onesta, ha diritto di essere difesa come tutte le proprietà guadagnate coll'onesto lavoro: la proprietà privata non consiste solo nelle terre, ma consiste anche nella produzione intellettuale professionale. Dimani si sequestra la terra, dopodomani vi sequestreranno il vostro titolo di avvocato, di ingegnere, di medico se questa teoria prevarrà, si arriverà fin a questo punto.

Varazzani. Non si sequestra la scienza.

Santini. Sì, domani sequestrerete anche i titoli scientifici degli avversari con le vostre teorie liberticide.

Presidente. Onorevole Santini, non ha alle interruzioni e concluda.

Santini. Io conosco alcuni proprietari e versano in condizioni disgraziatissime e sarebbero felici se il Governo espropriasse i loro poderi. Ma *nemo dat quod non habet*, quindi non è possibile ottenere ciò che non esiste. Smettiamola dunque con questo 1 per cento, ed io faccio appello a tutte le parti della Camera perchè di questa legge che è una legge di amore, non si faccia una legge di odio. Non dico altro (*Approvazione*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frascara Giuseppe per svolgere il seguente emendamento:

« *Alle parole del 1° comma: le indennità saranno liquidate in base all'articolo 39 seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, da un Collegio peritale permanente, ecc., sostituire le seguenti: indennità saranno liquidate in base al reddito medio del fondo al lordo delle imposte prediali, durante l'ultimo decennio, e capitalizzato al 100 per 9. La valutazione del reddito sarà fatta da un Collegio peritale permanente, ecc. ».*

Frascara Giuseppe. Mi dispiace di dover prendere la parola dopo che tanti oratori hanno parlato su questo articolo; ma, avendo presentato un emendamento, debbo darne le ragioni.

Ho già detto nel mio breve discorso dell'altro giorno che la Commissione ha saputo rendere più simpatico questo disegno di legge perchè ha tolto quella forma di coercizione violenta che aveva il disegno di legge ministeriale, ed ha fondato invece le disposizioni proposte sulla base del tornacento, cercando di far sorgere dall'iniziativa privata, sussidiata dallo Stato, la re-denzione delle terre dell'Agro Romano.

Approvo pienamente che sia stata tolta dall'articolo 6.° il comma relativo alla sovrainposta sui terreni non bonificati.

Esso sarebbe riuscito inutile, inefficace e odioso, avrebbe contraddetto all'indole della legge, e avrebbe fatto irritare maggiormente il mio buon amico Santini il quale è stato già così vivamente punto nel suo affetto di italiano e di romano dai vari emendamenti proposti.

Approvo anche il miglioramento introdotto dalla Commissione nella scelta dei periti, quando questi si rendono necessari; ma io vorrei, come è già stato proposto dall'onorevole Dal Verme, che si nominasse fra essi anche un perito catastale, tanto più che ora il corpo catastale contiene elementi scelti che possono dare piena garanzia di esperienza pratica e di conoscenze tecniche.

Il dissidio fra la maggioranza e la minoranza della Commissione consiste precisamente in questo: la Commissione ha proposto di togliere all'articolo 6° quel carattere coercitivo che proponeva il ministro, cioè il riferimento alla legge per la Sardegna, la quale a sua volta si riferisce alla legge per Napoli contenente speciali metodi di espropriazione; essa invece ha proposto l'applicazione della legge comune ossia di quella del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità; la minoranza vorrebbe che si adottasse un criterio fisso di stima, tale da essere completamente sottratto all'alea di un giudizio peritale, e questo criterio sarebbe un multiplo dell'imposta fondiaria.

Per quanto si voglia stare nel campo della concordia e dell'amore, senza procedere a coercizioni violente non si può negare che in tale materia non sia necessario una specie di eccitamento, il quale serva a prevenire le mancanze di bonificamenti. Si diano pure i mutui a mite interesse e si accordino

sgravi d'imposta, ma se poi, dopo questi favori, i proprietari si rifiutassero di bonificare, lo Stato deve avere un'arma per far rispettare ciò che noi vogliamo che sia legge e che debba essere osservato. Pur troppo in molti casi si è verificato che la legge del 1865 ha dato luogo a speculazioni a danno degli enti che dovevano espropriare.

Cito un esempio che non ha nulla a che fare con l'Agro Romano: noi abbiamo votato la legge ed approvato la spesa di 12 milioni per la costruzione di una stazione di smistamento al Campasso presso Genova; la legge è stata votata senza discussione perchè l'utilità dell'opera era così evidente che nessuno osò di metterla in dubbio. Ebbene sono due anni che la legge è stata votata, sono due anni che il fondo è disponibile, e lo Stato non ha ancora potuto consegnare l'area alla Società Mediterranea perchè i proprietari si sono coalizzati in modo da far salire il prezzo dei terreni da espropriarsi a somme esagerate e da farne una vera speculazione.

Il Governo si è trovato nella impossibilità di venire a transazioni perchè si è fatto un vero sindacato al rialzo e anche la via delle perizie non conduce a pratici risultati. Sappiamo tutti, anche se poco pratici di pubbliche amministrazioni, che quando si tratta di espropriazioni per pubblica utilità si forma una vera gara per alzare i prezzi in modo da convertire in un guadagno quello che per i proprietari si supporrebbe dovesse essere un danno.

Seguendo questo concetto la minoranza della Commissione dice: non vogliamo che i proprietari renitenti invece di avere una pena finiscano per avere un premio. Questo credo sia il desiderio di tutta la Camera. Sarebbe bello che, mentre noi concediamo ai proprietari mutui a mite interesse, esonerato dalle imposte etc. etc., essendo poi costretti dalla loro negligenza ad espropriare i terreni li pagassimo a prezzo superiore a quello che valgano. Il prezzo che si deve pagare a questi proprietari non deve essere superiore al valore reale, ma deve essere qualche cosa al di sotto di tale valore. Tuttavia se come propone la minoranza della Commissione noi pagassimo come prezzo il multiplo di ottanta volte la imposta principale erariale, credo che staremmo troppo al di sotto del valore reale del fondo; e lo dimostrerò con alcune cifre.

Ritorno a parlare di quella tale tenuta,

alla quale ho accennato l'altro giorno, tenuta dell'Agro Romano della superficie di 142 rubbia cioè ettari 284 che è stimata lire 1000 al rubbio quindi nel complesso lire 142.000, valore venale riconosciuto dai proprietari e dai fittavoli. Ora questa tenuta paga lire 2,660 di imposta fra erariale, provinciale e comunale. Quindi calcolando che il 50 per cento rappresenti l'imposta principale erariale si avrebbero lire 1330, che moltiplicate per il multiplo di 80 darebbero lire 106.400. Si vede da ciò che mentre il valore della tenuta, a giudizio dei proprietari e degli affittuari è di lire 142,000, lire col multiplo voluto dalla minoranza della Commissione, questo valore scenderebbe a lire 106,400 cioè a due terzi del valore reale.

Questo a me pare un limite talmente basso che non si possa assolutamente accettare. Si tratterebbe di una vera confisca, di una vera violenza che andrebbe molto al di là di quella coercizione morale che noi vogliamo esercitare su i proprietari per eccitarli al bonificamento. In considerazione delle conseguenze a cui potrebbe condurre il dissidio fra la maggioranza e la minoranza della Commissione mi sono sforzato di cercare un modo di apprezzamento delle proprietà, il quale possa da una parte togliere ai periti l'elasticità di giudizio che essi avrebbero quando dovessero valutare le proprietà a norma della legge del 1865, e dall'altra restringere il loro campo di osservazione e di stima in limiti più determinati per poter raggiungere il prezzo che non deve essere un prezzo di pena, un prezzo di confisca contro i proprietari, ma deve rappresentare il valore reale diminuito di quel tanto che può essere dovuto alle migliorate condizioni dei terreni circostanti e che serva a persuadere i proprietari della convenienza di non esporsi alla espropriazione.

Ho pensato quindi che si potrebbe prendere per base non il prezzo venale del terreno, ma una media del reddito dato dal terreno nel decennio precedente. Mi direte: come si fa ad apprezzare questo reddito? E esso molte volte risulta dai contratti registrati ed allora la questione è talmente chiara che non vi può essere alcun dubbio, se poi non risulterà da contratti registrati sarà facile ai periti rendersi conto del reddito decennale di una data tenuta confrontandolo con quello di tenute vicine.

Determinato il reddito bisognerebbe capitalizzarlo ad un interesse alquanto mag-

giore di quello solito ad usarsi, appunto perchè ne risulti un valore capitale minore di quello venale.

A quale interesse si capitalizza il reddito dei fondi rustici nell'Agro Romano?

Su questa percentuale molto vari sono i giudizi. C'è chi dice, per esempio, che nell'agro Romano non si può investire a maggiore interesse che al quattro per cento.

Credo che questa sia un'esagerazione, perchè bisognerebbe ammettere che i terreni dell'Agro offrissent tale sicurezza d'impiego da doverli preferire a qualunque altro e la ricerca di quei terreni dovrebbe essere molto viva ciò che realmente non è.

Se si osservano i cambiamenti di proprietà avvenute nell'Agro Romano, salvo quelli dovuti ad espropriazione forzata per debiti od altro, si vede che il movimento non è così attivo come nelle altre provincie del Regno.

Da notizie raccolte mi pare che si possa prendere a base la capitalizzazione normale del 5,50 e portarla nel caso nostro, per le ragioni dette, al 7 per cento.

Mi pare conveniente di togliere ai periti l'incarico di apprezzare il reddito netto, e credo miglior partito di prendere per base il reddito lordo.

In ciò consiste il mio emendamento che prende per base il reddito lordo e stabilisce una capitalizzazione al 9.

L'imposta fondiaria erariale, provinciale e comunale corrisponde in media a due decimi del reddito, cioè corrisponderebbe, sul 9 per cento, a 1,80, quindi, con la mia proposta, si avrebbe una capitalizzazione al 7,20 per cento. Ora prendendo ad esempio quella tale tenuta prototipo, perchè il calcolo si può applicare a qualunque altra tenuta anche più grande, ricordo che essa ha la superficie di 284 ettare ed è valutata dai proprietari a 142 mila lire. Questa è stima veramente seria, perchè tutte le altre che possiamo far qui, possono essere molto accademiche ed astratte. Quella tenuta ha un reddito di 13400 lire cioè L. 47,50 per ettara. Dedotte le imposte, le tasse consorziali ecc. rimarrebbe un reddito netto di 10,400 lire. Io mi domando: se il proprietario dovesse vendere quella tenuta come capitalizzerebbe queste 10,400 lire?

E poichè abbiamo visto che il prezzo di stima dei proprietari stessi è di 142 mila lire, la capitalizzazione avverrebbe in proporzione del 7 per cento sul reddito netto, perchè 10,400 lire capitalizzate al 7 per cento danno 148 mila lire. La capitalizzazione

invece sul reddito lordo delle 13,400 lire in base al 100 per 9, è di 149 mila lire.

Quindi anche applicato questo calcolo sulla base di una tenuta, di cui conosco tutti gli elementi, il calcolo viene perfettamente esatto in questo senso, che capitalizzando al 7 per cento il reddito lordo, al lordo dell'imposta e della tassa consortile, si ottiene una capitalizzazione del reddito netto al 100 per 7.

(Interruzione del deputato Santini e conversazione con l'oratore).

Ma per dimostrare anche come la proposta fatta da me sia molto migliore di quella che viene fatta dall'onorevole Celli e da altri, farò notare, come ho già detto, che, facendo la capitalizzazione, col multiplo di 80 volte l'imposta principale, invece di 42 mila lire abbiamo sole 106 mila lire.

Ora, supponete che si metta all'asta questa tenuta per 106 mila lire e che non ci sia nessun concorrente, il proprietario e i creditori iscritti perderebbero, col sistema proposto, un terzo del valore della proprietà, ciò che sarebbe molto peggiore del sistema da me proposto. A me pare quindi che il mio emendamento sia un *quid medium* fra la legge comune, la quale come ho detto porta inconvenienti che potrebbero dare un guadagno là dove si vuole arrecare una modesta perdita, e la proposta dell'onorevole Celli, cioè dell'ottanta volte il tributo principale erariale, ciò che si convertirebbe, secondo me, in una vera confisca. Quindi credo che la Commissione vorrà ben considerare l'emendamento proposto e che si persuaderà che forse questa via di mezzo può risolvere la questione che ci tiene tanto divisi.

Presidente. Così è esaurito lo svolgimento degli emendamenti proposti.

L'onorevole Di Scalea ha facoltà di parlare per fatto personale ma lo prego di limitarsi al fatto puramente personale e dichiarare in che consiste.

Di Scalea. L'onorevole Santini mi ha rivolto una cortese accusa.

Santini. Appunto.

Di Scalea. Correzione molto gentile.

Cioè che io abbia voluto attaccare i proprietari romani; io anzi credo e del mio discorso durante la discussione generale era testimone l'ottimo collega il Duca Torlonia, credo di averli difesi da una quantità di accuse.

Torlonia. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Non solleviamo fatti personali. La vicinanza in cui Ella si trova protesta contro l'accusa. (*Si ride*).

Di Scalea. Mi trattengo soltanto nei confini del fatto personale. L'onorevole Santini a quanto sembra, ha voluto parlare dell'attitudine dei proprietari siciliani intorno al disegno di legge presentato dall'onorevole Crispi per i latifondi.

Onorevole Santini, qui siamo in argomento molto diverso, perchè qui si tratta di risanamento e di terre malsane, mentre in quel disegno di legge si trattava di terre incolte ed il pensiero che animava l'onorevole Crispi era molto più coercitivo e fiscale di quello che sia il pensiero del disegno di legge presente che offre tanti vantaggi ai proprietari romani. (*Commenti*).

Debbo rilevare un'altra accusa ed ho finito, onorevole Presidente.

L'onorevole Santini mi accusò di essermi distaccato dai miei compagni in proprietà...

Santini. In questa occasione.

Di Scalea. In questa occasione; ma io credo di non essermene distaccato punto, perchè se i miei compagni di proprietà credono che la proprietà sia diritto immutabile e non sia mezzo di progresso, io sono gloriosissimo distaccarmi anche dai miei compagni se credessero questo (*Commenti*); (non voglio intrattenere la Camera su quello che ho fatto) ma io sono stato uno dei primi a deplorare le condizioni in cui il contadino dei miei paesi è costretto a vivere ed ho cercato, in condizioni difficili, senza acqua, senza strade, di colonizzare le mie terre per far sì che il mio contadino potesse benedire la proprietà e il diritto di proprietà; e questa benedizione dovrebbe essere nell'animo e nella coscienza di tutti i conservatori (*Benissimo*).

Presidente. L'onorevole Pais ha chiesto di parlare per fatto personale; accenni al suo fatto personale.

Pais Serra. Lo accenno subito: il mio collega ed amico carissimo l'onorevole Santini, ha con parole affettuosamente gentili espresso la sua dolorosa sorpresa nell'aver veduto la mia firma apposta nell'emendamento all'articolo 6 del disegno di legge. Io gli sarei stato grato se egli non mi avesse trascinato in una discussione nella quale sono incompetente: purtroppo è vero il proverbio francese: *on n'est jamais trahi que par les siens*.

L'emendamento dell'art. 6 lo definisce un provvedimento giacobino, E se egli sapesso

che questo emendamento fu, in massima, accettato da tutta la Commissione, quando venne proposto dal mio collega ed amico Celli, da me e da altri? In seguito il relatore della Commissione, intesosi col ministro, credette necessario di abbandonarlo, sostituendovi un'altra formula di emendamento.

Egli si è sorpreso che io, che sono stato da lui onorato col nome di patriota, abbia voluto partecipare ad idee giacobine. È in errore l'onorevole Santini. Io non sono un patriota, nè ho alcun merito, per avere modestamente adempiuto al mio dovere sui campi di battaglia; (*Bravo!*) ma credo sia dovere di tutti coloro che hanno prestato l'opera loro alla redenzione politica del paese, di prestarla altresì alla redenzione economica ed agricola del paese stesso, e specialmente delle terre ove la malaria infierisce. Crede egli, che, con certe disposizioni all'acqua di rosa, si possa far guerra alla malaria? Crede egli che sostituendo alla proposta da noi fatta col nostro emendamento, la proposta di compiacenti commissioni di periti, possa ottenersi il gran voto di potere una volta veder bonificato l'Agro Romano? S'inganna. Mentre questo disegno di legge contiene benefici immensi per tutti indistintamente i proprietari che intendano di bonificare le loro terre, non è egli giusto che vi siano sanzioni penali per quegli altri proprietari che si ribellino a raggiungere questo alto fine? Io quindi, non ho fatto che compiere un mio dovere e me ne glorio (*Benissimo! Bravo!*).

Presidente. Onorevole relatore, intende di rispondere subito a coloro che hanno fin qui parlato, oppure intende di aspettare che siano stati svolti tutti gli emendamenti, perchè ci sono due emendamenti che ancora non sono stati svolti: uno, dell'onorevole Celli; l'altro; dell'onorevole Lollini.

Chimirri, relatore. Parlerò dopo.

Presidente. L'onorevole Celli con altri colleghi, ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire al primo comma:

Ove occorra di procedere all'espropriazione dei terreni bonificabili a danno dei proprietari che non eseguono i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, le indennità saranno raggugliate al multiplo di ottanta volte l'imposta principale; calcolata sull'estimo della rispettiva mappa catastale. »

Celli, Manna, Casciani, Basetti, Pais-Serra.

L'onorevole Celli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Celli. — Il mio emendamento parte da un principio che era stato già ammesso in un disegno di legge dell'onorevole Fortis. L'onorevole Fortis ebbe a presentare sulla colonizzazione interna, un disegno di legge con ottime idee: fra le quali c'era questa che, in caso di espropriazione, per liberarsi dai periti, dalle perizie e dalle liti, si dovesse ricorrere ad un multiplo del tributo fondiario diretto. L'onorevole Fortis, formulando il disegno di legge per tutta Italia, dava dei limiti oscillanti fra le 75 e le 90 volte il tributo fondiario diretto. Ed era giusto: perchè noi sappiamo che il catasto in Italia, è fatto con criteri, diciamo così, molto eterogenei. Noi, però, qui, come ho avuto l'onore di dimostrare, l'altro giorno, per l'Agro Romano, abbiamo il catasto fatto con criteri molto razionali, e senza grandi oscillazioni. Qualche piccola oscillazione c'è (e questa fu rilevata giustamente dall'onorevole relatore), e si riferisce specialmente a quelle tenute che sono più vicine alla città e dove, anche quando fu fatto il catasto, cioè nella seconda metà del secolo passato (dal 1840 al 1870), aveva pur avuto qualche effetto quella legislazione giacobina di Pio VII, la quale accordava insieme con le pene nientemeno, un premio per ogni albero che si piantava. E quindi vediamo resti di vigneti, oliveti, i quali naturalmente vanno a far parte di una tenuta del resto incolta, e costituiscono una differenza tra un fondo e l'altro della stessa mappa catastale. Mentre queste differenze spariscono quando noi arriviamo più in là nelle zone più incolte, secolarmente incolte del latifondo. Ma alla nostra proposta si sono fatte altre obiezioni ed uno dei firmatari, il collega Manna che mi dispiace di non veder presente, ha detto: se queste tenute, e purtroppo è il caso comune, sono già cariche di ipoteche, come volete far fare queste espropriazioni in base al criterio fisso delle ottante volte il tributo diretto?

Lasciate almeno che quanti hanno le ipoteche possano concorrere all'asta. E così sia; e per rispondere appunto a questa obiezione ho modificato il mio emendamento. All'onorevole Frascara che ha pure un emendamento il quale per la sua tendenza è giusto rispondo che l'accetterei completamente se i suoi calcoli non fossero basati sopra un campo troppo ristretto. Tutti i suoi calcoli sia per sostenere la sua tesi, sia per opporsi alla mia, si fondano sulla conoscenza esattissima di una sola tenuta. Ora

mi consenta l'onorevole Frascara di dire che questo è troppo poco. Se egli avesse fatto come ho fatto far io dalla direzione del catasto il calcolo mappa per mappa e fosse venuto alla sua dimostrazione converrei con lui; ma il suo calcolo non mi affida perchè non ha larga base; e quindi quando egli dice che dando ottanta volte il tributo diretto si darebbe due terzi del valore non mi pare che dica cosa esatta, perchè si riferisce al suo caso troppo speciale. Ad ogni modo io dico che nel caso dell'espropriazioni dell'Agro Romano ottanta volte è poco relativamente parlando, ma noi vogliamo servirci dell'espropriazioni come un'arma per smuovere ed eccitare i proprietari. Per quanto non abbia mai avuto intenzione di difendere i proprietari i quali non hanno bisogno di un avvocato così debole come sono io e possono qui difendersi da loro stessi o senza chiedere alcun altro avvocato, pur devo lealmente riconoscere che effettivamente se si volesse espropriare al giusto valore in base all'estimo catastale, bisognerebbe salire al cento o al cento e cinque, invece che all'ottanta. E appunto per eliminare queste disuguaglianze e perchè nessuno di noi tende a fare una legge ingiusta che poi non possa essere applicata, accetto in parte l'emendamento già presentato dall'on. Manna e mantengo il mio con questa modificazione. Accetto per l'espropriazione il criterio dell'asta, purchè si parta dalla base dell'ottanta volte il tributo diretto. Se all'asta ci saranno dei compratori sarà tanto meglio.

Tutti quegli che hanno un'ipoteca avranno interesse a comprare i terreni posti all'asta ed il fondo salirà di prezzo e tutto sarà a vantaggio del proprietario. Ma se poi invece l'asta rimane deserta (perchè dobbiamo farci anche questo caso che oggi la gara potrebbe esservi, ma domani no se avviene una crisi a questo prezzo d'incanto d'ottanta volte l'imposta principale), il fondo sarà aggiudicato allo Stato il quale dovrà rivenderlo in uno o più lotti secondo lo spirito della legge presente e secondo lo spirito della legge precedente. A me pare che temperato a questo modo il mio emendamento tolga la maggior parte delle ingiustizie che si potevano involontariamente commettere.

Onorevoli colleghi, questo criterio della espropriazione è il perno della legge; se noi poniamo qualche cosa di coercitivo che spinga i proprietari, noi avremo il bonificamento, altrimenti non l'avremo. E se non passasse qualche cosa di coercitivo dichiaro francamente che riprenderei la proposta

governativa della tassa sulle terre incolte, per quanto non la creda giusta, non in sé stessa, ma per la difficoltà di trovar una misura. E se neanche questa proposta passasse, dichiaro pure francamente che allora proporrei che, nei limiti della somma annualmente disponibile delle 200 mila lire, si facesse la gara fra i volenterosi di tutto l'Agro Romano, fra tutti i proprietari di tutto il territorio cosicchè quelli che saranno i più solleciti nel bonificamento, avranno i premicontemplati dalla presente legge. In questo modo avremo quelle bonifiche, che sono più redditizie, ma dovremo rinunciare alle zone determinate del bonificamento, diciamo così, geometrico.

Perchè, onorevole Chimirri, come già dissi un'altra volta, le difficoltà non s'incontreranno nella valle dell'Aniene, che è la più fertile e potenzialmente la più ricca, ma si incontreranno nella zona di dieci chilometri attorno a Roma. Roma sta qui, perchè posta in una cinta fortificata di colline; ora collina vuol dire terra arida ed incolta; quindi per queste ragioni di suolo, se noi vogliamo fare questa cerchia di salute e di agricoltura intensiva attorno alla città, senza porre uno stimolo, troveremo grandi difficoltà. Se non venisse approvato dalla Camera questo stimolo, ripeto, allora io svolgersi a suo tempo un altro emendamento; onde, senza aumentare, perchè non è in poter nostro la somma annualmente disponibile, ne profittassero i più volenterosi. Questo sistema sarà efficace ed utile così per le terre sotto i Castelli Romani e sotto Velletri, come per i terreni alle porte di Roma e nel mezzo dell'Agro Romano.

Così credo di avere illustrato brevemente il mio emendamento, e termino facendo voti che anche in questa ultima questione noi possiamo essere d'accordo con il nostro illustre presidente e relatore della Commissione.

Siamo stati d'accordo in tante questioni ed io di ciò lo ringrazio ancora una volta e l'assicuro, onorevole Chimirri, che se io insisto ancora su questo punto, si è perchè sono convinto che, se si toglie quest'arma, la legge non si potrà eseguire e saremmo ben lontani dal vedere qui attorno alla capitale quella civiltà igienica e agraria che tutti desideriamo.

Presidente. Viene ora l'emendamento dell'onorevole Lollini.

Lollini. Permetta, onorevole presidente; vorrei fare una semplice dichiarazione, ri-

servandomi di svolgere dopo il mio emendamento.

Presidente. On. Lollini se il governo ed il relatore desiderano parlare ora e lasciare che Ella svolga il suo emendamento dopo, io non ho nessuna difficoltà ad acconsentire nel suo desiderio.

Lollini. Io sono agli ordini della Camera.

Presidente. On. relatore; Ella intende che l'on. Lollini svolga prima il suo emendamento?

Chimirri relatore. Lo ha già svolto nella discussione generale.

Lollini. Dunque Ella vorrebbe che io non lo svolgessi. Se questo è il suo desiderio e quello della Camera, vi rinunzio.

Chimirri relatore. No, anzi è meglio sentire nuove ragioni.

Ho detto semplicemente che lo aveva svolto nella discussione generale.

Presidente. On. Lollini, è meglio che svolga prima il suo emendamento.

Lollini. Come vuole.

Presidente. Si dà lettura dunque dell'emendamento dell'on. Lollini.

Art. 6.

Ai due primi alinea sostituire le seguenti disposizioni:

« Contro i proprietari che eseguiranno i lavori di bonifica idraulica e agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, il Governo dovrà procedere all'espropriazione dei terreni bonificabili.

« Tale espropriazione avrà luogo nei modi e nelle forme dell'articoli 43 e seguenti del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato col Regio Decreto 19 giugno 1902, n. 281, in quanto siano applicabili.

« Le notificazioni che per la detta legge devono eseguirsi per mezzo dei messi esattoriali, si faranno a ministero degli uscieri di pretura.

« Quando la Commissione istituita con l'articolo 11 riconosca opportuno che per il più facile raggiungimento dei fini della legge, i terreni da espropriarsi siano divisi in unità culturali minori, dovrà procedere alla divisione dei terreni stessi, affinché siano assoggettati all'asta in tanti lotti separati.

« Nel bando di vendita, da formarsi a termini dell'articolo 44 del citato testo unico, sarà fatta menzione dell'obbligo imposto all'acquirente di eseguire i lavori di bonifi-

camento idraulico ed agrario nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione.

« Per ciò che riguarda il pagamento o deposito del prezzo d'acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato, si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°) ».

Ha facoltà di parlare l'on. Lollini per svolgere il suo emendamento.

Lollini. Onorevoli colleghi, io desideravo di sentire prima le dichiarazioni del Governatore della Giunta parlamentare od almeno di quella parte della commissione che fa capo all'onorevole Chimirri, avendo per l'altra parte, se non erro, parlato or ora l'onorevole Celli, perchè mi sarebbe piaciuto soltanto dopo la esposizione delle definitive decisioni del Governo e della Commissione, aggiungere qualche altra ragione a quelle che già sottoposi al giudizio della Camera nella discussione generale in sostegno del mio emendamento. Ma poichè l'onorevole relatore vuol riserbarsi di parlare dopo udito lo svolgimento del mio articolo sostitutivo, io esporrò con la maggior brevità possibile le ragioni per le quali credo che la Camera debba fare buona accoglienza alla mia proposta.

Dichiaro subito di esser lieto dell'adesione che la parte della Giunta che fa capo all'onorevole Celli, ha dato al mio articolo sostitutivo. L'onorevole Celli oggi, e ieri l'onorevole Manna hanno abbandonato il concetto del loro emendamento, il concetto cioè che la espropriazione dovesse farsi sempre dal Governo sulla base di ottanta volte il tributo diretto dello Stato, ed hanno acceduto alla mia proposta la quale porta che lo Stato debba solamente promuovere le espropriazioni in base alla legge sulle riscossioni delle imposte dirette, soltanto gli onorevoli Celli e Manna hanno presentato degli emendamenti al mio articolo sostitutivo, temperandolo in ciò che pareva ad essi avere di eccessivo.

La mia proposta, onorevoli signori (voi l'avete omai tutti presente) mira ad introdurre nella nostra legislazione, in materia di espropriazioni per pubblica utilità, un nuovo principio. Non più la legge generale del 1865, che non ha fatto buona prova specialmente per l'Agro Romauo; non più nella legge del 1885 per lo sventramento della città di Napoli, che pure, secondo le attestazioni più autorevoli, è stata un vero vivaio di litigi.

Nessuna delle altre forme più o meno attenuate, più o meno corrette di questo o di quel principio, contenuti nella precedente legislazione, ma che importavano ed importano sempre la espropriazione da parte dello Stato. Ma invece questo principio nuovo che lo Stato non espropria per se (cioè a dire che non acquista), ma, quando si trova di fronte a dei proprietari che, malgrado tutti gli eccitamenti e i favori largiti e i benefici loro accordati in larga misura da questa legge, si rifiutano di compiere le opere di bonifica, che per alte ragioni di ordine politico e sociale lo Stato medesimo vuole invece siano compiute, mette all'asta i loro fondi, valendosi all'uopo della legge per la riscossione delle imposte dirette, non altrimenti che verso i debitori di imposta morosi. Come il debitore d'imposta moroso, il debitore, cioè, che è venuto meno all'obbligo suo di corrispondere allo Stato il tributo cui è soggetto, viene sottoposto alla espropriazione, in virtù della legge per la riscossione delle imposte dirette, testo unico del 29 giugno 1902, nella stessa maniera il proprietario, che non ubbidisce alle ingiunzioni fattegli dalla legge, il cui adempimento gli è reso facile da quelle concessioni e benefici di cui abbiamo tanto parlato, è sottoposto alla espropriazione in base alla legge medesima.

Io credo, onorevoli colleghi, che questo sistema rappresenti un grande vantaggio sotto tutti i punti di vista, e, prima di tutto, dal punto di vista della efficacia della legge. Imperocchè io sono profondamente convinto che la ragione principale, se non la ragione esclusiva, per cui la legge del 1883 non è stata eseguita, è perchè lo Stato non poteva compiere quelle funzioni, che dalla legge medesima gli erano affidate. Lo Stato, cioè, non poteva comprare i fondi dei proprietari che non avessero coltivato in conformità degli obblighi fatti loro dalla legge; non poteva istituire delle aziende agricole per il periodo di tempo, che doveva necessariamente intercedere fra l'acquisto del fondo e la rivendita in piccoli lotti, e con tutte quelle concessioni favorevoli per il pagamento in rate di 50 anni; mancava, come manca oggi, di organi, di congegni adatti per queste funzioni, e non poteva quindi mettersi in questo ginepraio, dal quale non avrebbe potuto cavarsela con vantaggio e con onore. Lo Stato quindi finì col fare quello che è inevitabile ogni qualvolta si fanno leggi che non rispondono a criteri pratici, cioè col non far nulla. In 20 anni

non esproprio che tre tenute, non già perchè, e voi lo sapete, i prezzi fossero eccessivamente elevati; poichè lo Stato ci ha guadagnato 75 mila lire, secondo i miei calcoli (altri dicono 105 mila, ma questo è indifferente; tanto meglio per il mio ragionamento) non per ragioni d'impossibilità finanziaria, ma proprio per ragioni d'indole tecnica ed amministrativa, che impedirono che lo Stato potesse agire in conformità della legge del 1883.

Vogliamo dunque oggi, dopo l'esperienza di 20 anni, ripetere il medesimo errore? Vogliamo che lo Stato debba esso espropriare e divenire proprietario delle tenute, facendosi anticipare i denari della Cassa dei depositi e prestiti in ragione di 2 milioni all'anno, immobilizzando così delle considerevoli somme, per poi andare in cerca di coloro che acquistino i fondi espropriati divisi in unità colturali minori? Ma evidentemente tutto questo non potrebbe avvenire se non in una misura così limitata e scarsa che la vostra minaccia di espropriazione continuerebbe a rimanere, come fu in passato, uno spauracchio, di cui i proprietari poterono ridersi e continuerebbero a ridersi allegramente.

Col mio sistema invece, onorevoli colleghi, lo Stato procede libero e spedito. Lo Stato non acquista in nessuna maniera; non anticipa capitali in nessun modo; non ha bisogno d'impiantare aziende agricole, nè di fare colture, nè di compiere tutte quelle altre funzioni, che necessariamente dovrebbe compiere quando si continuasse nel sistema della legge del 1883, più o meno modificato. Sia che si accettasse il disegno della Commissione, del gruppo, cioè, che fa capo all'onorevole Chimirri, sia che si accettasse quello originario, che sostanzialmente è stato ritirato dell'onorevole Celli e compagni, sia che si accettasse quello dell'onorevole Frascara o quello dell'onorevole Maury, in tutti questi casi lo Stato dovrebbe sempre acquistare; lo Stato dovrebbe sempre per un certo periodo più o meno lungo di tempo possedere, coltivare, raccogliere e vendere i prodotti; lo Stato dovrebbe cercare i compratori che si sostituissero a lui, perchè non potrebbe rimanere evidentemente proprietario perpetuo, non potendosi nè volendosi costituire una nuova manomorta. Col mio sistema non v'è nulla di tutto questo. Giusta la mia proposta, lo Stato non deve compiere nessuna di queste funzioni, non deve impelagarsi in nessuna di queste difficoltà, non deve urtarsi in nessuno di questi ostacoli.

Esso mette subito i fondi incolti all'asta,

chiama a raccolta tutti gli uomini di buona volontà e che posseggano la capacità, le attitudini e i capitali necessari per sostituirsi a quei proprietari, che siano rimasti inerti e che siano quindi venuti meno alla funzione che deve esser propria di proprietari illuminati e moderni e ai precetti della legge; chiama a raccolta, ripeto, tutti questi uomini di buona volontà, che hanno capacità, attitudine necessaria e mezzi corrispondenti, e dice: Ci sono questi fondi da comperare per bonificarli; fra voi si apra la gara e i fondi saranno deliberati ai migliori offerenti.

Vedete, onorevoli colleghi, come rimangono così eliminati tutti quei sistemi empirici a cui avevano ricorso i colleghi. Poichè tutti i colleghi (ad eccezione, per dir vero, del ministro proponente e del relatore), a sistemi empirici avevano ricorso; a sistemi che stabilivano a priori il *quantum* della indennità dovuta all'espropriando. Così, ad esempio, il sistema di 80 volte il tributo diretto in sè e per sè, proposto dall'onorevole Celli e da altri della Commissione, e contro cui si sono sollevate tante fiere opposizioni.

Così il sistema proposto dall'onorevole Frascara Giuseppe. Perchè il 9 e non il 10 e non l'8? E così il sistema dell'onorevole Maury con modalità diverse, volendo che preceda la formazione di un nuovo catasto, viene in sostanza ad ispirarsi agli stessi concetti a cui si è ispirato l'onorevole Frascara Giuseppe. Anch'egli propone che, dopo aver accertato l'imponibile, si applichi poi per determinare il valore del fondo la proporzione di 100 a 7. E perchè 100 per 7, e non 100 per 8, o per 6, e via dicendo? Siamo evidentemente nel campo del più puro empirismo, e qui il criterio individuale di ciascuno di noi potrebbe escogitare altre formule che non avrebbero altro valore che di essere una varietà della medesima specie.

Col mio sistema; invece, col mio sistema, onorevole Chimirri, si raggiunge l'intento che Ella annunciava l'altro giorno nel suo splendido discorso. Un fondo, Ella diceva rispondendo all'onorevole Celli e criticandone la proposta, un fondo tanto vale per quanto si trova a vendere. E io dico precisamente altrettanto: un fondo tanto vale per quanto si trova a vendere. E, dico io, precisamente altrettanto: un fondo tanto vale per quanto si trova a vendere. Il Governo, constatata l'inadempienza, fatte inutilmente le sollecitazioni opportune e le intimazioni necessarie, mette il fondo in vendita all'asta

pubblica, ed il prezzo che risulta dalla gara è quel giusto prezzo di cui l'onorevole Chimirri andava precisamente in cerca, e che tutti noi ammettiamo (dati i criterî dominanti nella nostra legislazione presente) debba essere quello da corrispondersi al proprietario espropriato. Se non che l'onorevole Chimirri credeva che il giusto prezzo avrebbe potuto più facilmente trovarlo col sistema delle perizie. Ma il sistema dell'onorevole Chimirri, l'ho detto già, pecca perchè prima di tutto implica l'acquisto da parte dello Stato, con tutte quelle altre funzioni che io non ho bisogno di rinunciare perchè stanno presenti alla vostra mente, e che io credo sarebbero addirittura l'ostacolo insuperabile, se venissero accettate, per l'applicazione della legge, e non farebbero che prepararci delle nuove disillusioni, e dei nuovi disinganni.

Il sistema dell'onorevole Chimirri avrebbe l'inconveniente che ha avuto la legge del 1883, l'inconveniente di tutti i sistemi che si appoggiano sulle perizie. Ma, onorevole Chimirri, si sono visti degli sbalzi addirittura straordinari nella determinazione delle indennità tra una Commissione di periti ed un'altra; e se si adottasse la sua proposta i criterî più diversi potrebbero venire in lotta, e le influenze più illecite potrebbero trovare libero sfogo.

Il rimedio del collegio peritale permanente, a mio giudizio, è un rimedio che non provvede ad eliminare il temuto inconveniente, e che forse anzi lo aggrava.

Una Commissione permanente di tre periti nominati, uno dal ministro, uno dal Consiglio provinciale, (dove sono in maggioranza i proprietari da espropriarsi eventualmente,) e il terzo dal presidente della Corte di appello di Roma, che non può che prenderlo dall'albo già formato, dove vi sono i buoni ed i cattivi, e che spesso non ha la conoscenza intima delle qualità morali della persona da nominare, da potersi ritenere sicuri che, (malgrado la miglior buona volontà, di cui si è sempre certi quando sia un magistrato così coscenzioso come è quello della Corte di appello di Roma) la scelta sarà sotto ogni rapporto soddisfacente; questa Commissione permanente, che dovrebbe sedere per anni ed anni e dovrebbe stabilire i prezzi di fondi per l'ammontare di somme considerevolissime, quando pur volessimo escludere la possibilità che si rendesse accessibile alla corruzione, forsechè, essendo composta di uomini, potrebbe rimanere inaccessibile alle influenze degli inte-

ressati, che sarebbero spesso non i soli proprietari ma anche tutta la coorte dei loro creditori, e che si assisterebbero certamente per far salire artificiosamente le indennità delle espropriazioni?

Bisogna uscire completamente da tutti questi vecchi sistemi che hanno fatta cattiva prova, e bisogna attenersi al sistema che io ho proposto, se si vuole che lo Stato abbia la possibilità effettiva di eseguire la legge.

E militano a favore del mio sistema molte altre ragioni che io mi limiterò accennare soltanto. Una prima ragione è questa:

Col sistema proposto dal Governo e mantenuto dalla Commissione, lo Stato dovrebbe prendere dalla Cassa depositi e prestiti « secondo gli ultimi accordi presi fra Commissione e Governo » due milioni, per lo scopo delle espropriazioni.

Due milioni ogni anno, onorevoli colleghi, che in un lungo giro di anni, non tornando alla Cassa depositi e prestiti che nel termine di 50 anni l'intera somma, vedreste presto salire, se la legge si dovesse veramente eseguire, a delle somme considerevoli. Si comprende che si farebbe presto in 25 o 30 anni (e bisognerebbe andare al di là dei 30 anni per cominciare ad incassare delle quote di capitale di qualche rilievo; perchè tutti sanno che le prime annualità di ammortamento sono infinitesimali, essendo la somma fissa che si paga annualmente, e nella quale sono conglobati la rata di ammortamenti e gli interessi, assorbita quasi completamente dagli interessi, ed è solo nel secondo periodo che, mano mano che diminuisce la porzione degli interessi cresce e diventa assorbente la quota del capitale che si viene ammortizzando), si farebbe presto, ripeto, in 25 o 30 anni (e i competenti potrebbero dire anche 40), se volesse eseguirsi sul serio la legge, ad anticipare per le espropriazioni un complesso di 60,70 od anche 80 milioni. Voi comprendete dati i criteri che dominano tra di noi l'assurdità di un'operazione di questa natura; voi comprendete come di fronte a queste difficoltà d'ordine finanziario, che verrebbero ad aggiungersi a quelle d'ordine tecnico e amministrativo, lo Stato finirebbe con lasciare la legge ineseguita, dando una nuova e più dolorosa prova d'impotenza di fronte alla recalcitranza dei proprietari romani.

E non è questa la sola ragione, e non è nemmeno la principale. Io vi lascio considerare, onorevoli colleghi ed amici, se

non sia un capovolgere i termini del problema il prestare i capitali per immobilizzarli nell'acquisto dei fondi, anzichè tenerli disponibili per darli ai coltivatori volenterosi, che succederanno ai proprietari attuali come capitale mobile per condurre in porto le bonifiche.

Lo Stato, nel mio concetto, deve venire in aiuto dei bonificatori, ed a tal uopo non deve esaurire le proprie risorse col dare capitali a chi vuol comprare le terre; poichè, se vuoi garanzia di serietà negli acquisti, le terre devono essere comperate a proprio rischio e pericolo da coloro che intendono di fare ciò che non seppero o non vollero i proprietari attuali. Lo Stato deve riservarsi le disponibilità finanziarie per venire in sussidio dei volenterosi che, avendo ar rischiato il loro capitale nell'acquisto dei terreni bonificabili meritano di essere aiutati, nel compimento delle bonifiche coi mutui di favore.

Io non intendo di abusare più oltre della cortesia della Camera. Dico soltanto all'onorevole Chimirri: Ella, egregio collega, ha ripetutamente dichiarato che dati i benefici di questa legge non vi sarà più bisogno di ricorrere alle espropriazioni, perchè l'allenamento sarà tale per i proprietari che tutti saranno indotti ad eseguire le bonifiche, provvedendo così contemporaneamente alle ragioni del proprio tornaconto. Mi permetto di dirle che Ella è troppo ottimista. Ella non tiene conto che si tratta in gran parte di proprietari, di cui io non intendo dir male per non irritare il collega onorevole Santini, ma i quali da secoli sono avvezzi a fare una vita molto diversa da quella degli agricoltori; di proprietari che da tempo immemorabile cedono le loro terre in affitto ad altri, cioè ai mercanti di campagna. Ora i mercanti di campagna sono i primi interessati ad impedire la trasformazione della cultura e dal loro punto di vista hanno ragione.

Santini. E perchè?

Lollini. Perchè i mercanti di campagna, col sistema seguito fin qui, si sono tutti arricchiti. I mercanti di campagna facendo degli affitti di vastissime estensioni di terreni, di grandi tenute, anche con un modesto utile sopra ogni ettaro riescono ogni anno ad avere dei profitti considerevoli che sommano a molte e molte decine di migliaia di lire. Onorevole Santini, è storia nota a tutti: i mercanti di campagna si sono in grande maggioranza arricchiti. (*Interruzione dell'onorevole Santini*).

Sbaglierò, ma ad ogni modo mi lasci esprimere il mio concetto.

Il loro interesse è appunto quello di far sì che continui quel sistema che ha dato ad essi così grandi vantaggi, cioè che il latifondo non sia spezzato, che i proprietari non divengano essi stessi coltivatori; che possano continuare gli affitti che hanno avuto luogo sin qui. Ed ecco il principale ostacolo a che si possa compiere veramente la trasformazione della cultura e la bonifica dall'Agro Romano.

Eppoi, onorevole relatore, v'è un altro elemento del problema da considerare. Bisogna considerare cioè che la coltivazione della terra oggi non è più, come era mezzo secolo fa, una cosa a cui chiunque si riteneva capace. Oggi la tecnica agricola e la tecnica commerciale, indissolubilmente unite, richiedono capacità, attitudini, cognizioni che non sono possedute da tutti e non lo sono certamente da coloro che hanno fin qui fatto una vita ben diversa da quella che è propria del solerte ed abile agricoltore.

Ed allora io dico: noi dobbiamo fare assegnamento anche sopra la possibilità, se non pure la probabilità, di dovere procedere a queste espropriazioni, e dobbiamo quindi agire in maniera che lo Stato non sia messo in condizione di non poter adempiere i voti della legge. Ed il sistema da me proposto risponde appunto a tutte quelle condizioni che poneva ieri l'onorevole Baccelli, cioè che l'espropriazione non possa essere un premio per i proprietari recalcitranti, che possa aver luogo sollecitamente.

Se non che, è parso agli onorevoli Manna e Celli, ed è parso anche a molti altri colleghi fra i più autorevoli di tutti i settori coi quali ho avuto occasione di parlare oggi e ieri del mio emendamento, che mentre il principio da me proposto è buono ed accettabile e fecondo di utili risultati per le finalità che vogliamo raggiungere, l'applicazione pura e semplice della legge per la riscossione delle imposte dirette, da me invocata potrebbe dar luogo a dei gravi inconvenienti a danno così dei proprietari come dei terzi, cioè dei loro creditori, e in particolar modo di quelli ipotecari.

Ed allora, da questo punto di vista essi hanno escogitati dei temperamenti. Ed ecco la ragione dell'emendamento Manna, il quale non fa che proporre un emendamento al mio articolo sostitutivo; ecco la ragione dell'emendamento, anche più vantaggioso e rassicurante per la classe dei proprietari

e dei lor creditori, dell'onorevole Celli, il quale ha fatto suo l'emendamento dell'onorevole Manna, elevandone la portata. Infatti l'onorevole Manna ieri diceva: stabiliamo per impedire una possibile confisca a danno dei proprietari attuali e dei loro creditori, che quando la prima asta, che si fa sulla base di 60 volte il tributo diretto dello Stato, vada deserta, lo Stato diventi senz'altro aggiudicatario del fondo espropriato, e ne debba pagare il prezzo d'asta salvo poi a farne la rivendita in lotti, alle condizioni che si riterranno più opportune.

L'onorevole Celli oggi ha soggiunto: nemmeno 60 volte il tributo diretto verso lo Stato può ritenersi garanzia sufficiente per la tutela degli interessi dei creditori, degli attuali proprietari che sono interessi rispettabili. Egli ha proposto perciò di elevare il minimo al di sotto del quale non potrà procedersi alla vendita all'asta, da 60 ad 80 volte il tributo diretto.

Io mi rimetto per questo alla Camera, la quale vedrà se non sia tra i due emendamenti da preferirsi, come sembra a me, quello dell'onorevole Manna a quello dell'onorevole Celli.

Io comincio col dire che i pericoli che intravedono i miei egregi colleghi non hanno ragion d'essere, dal momento che, secondo le mie proposte, che le tenute da espropriarsi non debbono venir messe all'asta in un unico lotto, ma in lotti distinti. (*Interruzioni*) Io propongo che si possano dalla Commissione agraria, di cui all'art. 2, dividere in tante unità culturali minori i fondi da espropriarsi, in guisa da impedire che si possa formare una coalizione fra coloro che aspirano all'acquisto, e affinché, con molti lotti sul mercato, accessibili alle borse più modeste, possano mantenersi i prezzi dell'asta a quel giusto livello che risponde presso a poco al valore del fondo.

Vi è poi un'altra ragione che mi fa credere preferibile il temperamento più castigato dell'onorevole Manna, a quello dell'onorevole Celli; ed è che noi dobbiamo soprattutto fare assegnamento sull'elemento psicologico della legge, che sarebbe notevole se le mie proposte venissero accolte.

Quando i proprietari sappiano che corrono il rischio dell'espropriazione col sistema della legge testo unico 1902 sulla riscossione delle imposte, quando sappiano che ci può essere il pericolo che i loro fondi siano devoluti alla Stato sulla base di 60 volte il tributo diretto, ho la profonda convinzione che da questo pericolo essi trarranno

maggiormente eccitamento per mettersi in condizione di non farsi espropriare, vale a dire che bonificheranno le loro terre e ne trasformeranno le colture. Anche così si va di là di quello che è consentito dalla legge, testi citati, la quale ha disposizioni molto più rigorose della legge comune, cioè il codice di procedura civile. Secondo il presidente, il prezzo d'asta è di 60 volte il trito diretto; e se non vi sono offerenti, il prezzo che espropria rimane aggiudicatario a quel prezzo.

Quando voi volete elevare artificialmente anche in confronto della legge comune, che è di tanto più vantaggiosa per i proprietari di quello che sia la legge per la riscossione delle imposte dirette), voi non fate che diminuire la forza ed il valore di quell'elemento psicologico di cui io parlavo testè e non fate che favorire l'inerzia dei proprietari; i quali, vedendo che, anche non trovandosi oblatori all'asta, potrebbero ricavare dall'espropriazione un prezzo non del tutto inadeguato al valore delle loro terre, potrebbero essere indotti a lasciare che le cose andassero per la loro china, come quella loro grande maggioranza hanno fatto qui.

Queste le ragioni per cui io trovo preferibile il temperamento proposto dall'onorevole Manna a quello dell'onorevole Celli. In ogni modo io abbandono al giudizio della Camera la valutazione della preferibilità dell'uno o dell'altro emendamento proposto dai nostri egregi colleghi. Ciò che è essenziale è che la Camera risolva cogitativamente il problema della espropriazione, mettendolo sopra basi razionali ed uscendo dai vecchi sistemi che hanno fatto qui, specialmente nell'Agro Romano, una prova, ed adottando il nuovo concetto che io ho messo innanzi, ispirandomi alle esigenze del pubblico interesse, senza però trascurare le ragioni dell'equità. In tutti, se voi leggete le varie disposizioni del mio emendamento, troverete come sia stato mio pensiero di far sì che l'asta si faccia fra i proprietari nelle condizioni più vantaggiose per essi, in modo che l'espropriazione non possa apparire una confisca, come mostrava di temere l'onorevole Chimirri.

Per queste ragioni io, pieno di fiducia, abbandono al savio giudizio della Camera la mia proposta mantenendola nella sua integrità, salvo l'emendamento proposto dall'onorevole Manna, e salve quelle modificazioni di forma che quando ne fosse adot-

tato il concetto informativo, si potrebbero trovare d'accordo e sulle quali sarebbe facile intendersi. Qualche collega, anzi, mi ha già mostrato qualche modificazione, che io non avrei nessuna difficoltà di accettare; fra gli altri l'onorevole Giacinto Frascara mi ha detto che vorrebbe che in ogni caso fosse ammesso l'esperimento dell'aumento del sesto, come è prescritto dal codice di procedura civile.

Io non avrei nessuna difficoltà ad accettare una simile proposta, che sarebbe una nuova garanzia a favore dei proprietari; ma, ripeto, che è indispensabile che lo Stato si liberi da tutte quelle pastoie e da tutte quelle difficoltà, che si creerebbe da se stesso, adottando il sistema della Commissione od uno degli altri sistemi proposti dai colleghi, per poter procedere libero e spedito per la via che è tracciata da questa legge che ha lo scopo altamente civile di liberare l'Agro Romano dalla incoltura e dalla malaria. (*Bene — Approvazioni*),

Presidente. Ha facoltà di parlare l'on. Pellegri. (*L'on. Pellegri non è presente.*)

Perde il suo turno e prego l'on. relatore di volere esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti presentati.

Chimirri, relatore. — On. Colleghi, nella lunga e vivace discussione che ha avuto luogo intorno a questo articolo si è voluto attribuire ad una parte della Commissione, ed in ispecial modo a me, l'invenzione del sistema adottato nell'articolo 6, per la liquidazione della indennità in caso di espropriazione.

L'accusa fu ripetuta in molte guise, e quantunque io della proposta sia soltanto padre putativo, voglio subito scagionarmi.

La Commissione non ha inventato nulla. Essa aveva dinanzi a se un disegno di legge ispirato al concetto del premio e della pena il quale in materia di espropriazione delle terre dell'agro romano sostituiva alla legge del 1865 la legge per la Sardegna che è poi la legge di Napoli. — Questa legge prescrive che l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti dell'ultimo decennio purchè essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

La legge del 1883, che dà al Governo la facoltà di espropriare, si riferiva precisamente e semplicemente alle norme della legge del 1865. Da ciò è chiaro che neppure il progetto ministeriale inventava nulla di nuovo; e limitavasi a dar la preferenza ai metodi

di espropriazioni adottati nella legge di risanamento di Napoli, i quali non prescindono dalla perizia, ma determinano i criteri di stima, restringendoli alla media del valore venale che è il criterio adottato dalla legge del 1865 e alla media dei fitti aventi data certa. Che cosa fece la Commissione? Escluse la legge di Napoli, che dette luogo ad innumerevoli inconvenienti e studiò altri temperamenti meglio adatti alle condizioni locali. La complicazione de' due criteri, del prezzo venale, e dei fitti diede luogo a stime esagerate e ad infinite contese.

Per evitare quindi che il rimedio fosse peggiore del male abbiamo abbandonata la proposta ministeriale, attenendoci alle norme della legge del 1865 invocata in quella del 1883, e studiandoci di evitare per quanto è possibile i danni di perizie eccessive.

I criteri adottati dalla legge del 65 non sono criteri nè di premio nè di pena ma di giustizia; quella legge è in vigore da 36 anni e a nessuno finora è venuto in mente di mutarla, e in base ad essa si son fatte e si fanno tutte le espropriazioni nell'interesse dello Stato, delle provincie e de' Comuni.

L'espropriazione per pubblica utilità è un limite posto non all'abuso ma all'uso legittimo della proprietà, per cui non è lecito apportare riforme alla legge generale con provvedimenti parziali, perchè quella legge è legge statutaria, è legge di giustizia. Se i criteri, a cui s'informò, non ci talentano se, come si dice, l'esperienza l'ha chiarita manchevole, modificatela, correggetela, ma non si facciano in così delicata materia provvedimenti eccezionali applicabili ad una sola località. Dunque la proposta da noi fatta non è nuova; essa dichiara applicabili alle espropriazioni occorrenti per la bonifica dell'Agro Romano criteri fondamentali della legge del 1865, come faceva la legge del 1883 ma ne modera e ne migliora e ne cautela l'esecuzione sostituendo ai periti saltuari un Collegio permanente di periti scelti in modo da offrire le più solide garanzie di capacità e d'imparzialità. Si dice: non vogliamo i periti.

Ma i periti non li ha inventati la Commissione. Il giudizio peritale è uno dei più solenni mezzi di prova e si trova scritto nel Codice Civile e in tutte le leggi speciali, sempre che occorrono stime e giudizi di esperti. La proposta di abolire la stima dei fondi da espropriarsi questa sì che è novità e invenzione prelibata che contrasta non solo con la legge del 1865 ma con la legge generale del 1882, modificata il 1890, che governa le bonifiche.

Codesta legge contempla le bonifiche di prima e di seconda categoria; nelle prime l'interesse dello Stato è, sempre prevalente e non dimeno, se è necessario riconoscere l'appropriazione delle proprietà private l'indennità viene determinata in base al giudizio dei periti.

Senza dubbio codesti giudizi possono dar luogo ad errori ed abusi, ed è perciò che vi proponiamo due temperamenti, che a noi paiono i più adatti ed i meglio appropriati al caso nostro.

Il primo concerne la scelta dei periti giachè la bontà e l'esattezza della stima dipendono principalmente dalla qualità degli uomini a cui sono affidati.

Nessuno, credo, vorrà fare il torto al nostro paese di credere che sia difficile trovare in Roma periti onesti ed incorruttibili.

Per garantirne la scelta, l'articolo affida la nomina del Collegio peritale al ministro, al Consiglio Provinciale e al presidente della Corte di Appello, ed anche questa forma di scelta è stata criticata.

Se coloro, che non l'approvano avessero tenuta presente la legge del 1882 sulle bonifiche troverebbero che il metodo di scelta da noi consigliato è tolto di peso dall'articolo di quella legge.

Un Collegio permanente di periti così scelto, offre a nostro avviso, un duplice vantaggio, prima di tutto la sicurezza che la scelta cadrà sopra uomini di nota capacità, tetragoni ad ogni influenza, in secondo luogo l'uniformità di criterio che esclude i parziali favori, perchè, siccome l'Agro Romano non presenta speciali colture ma colture estensive a grano e a prato sarà impossibile favorire l'uno o l'altro proprietario.

Una voce a sinistra. Ma sono permanenti **Chimirri, relatore.** Sicuro, come i giudici anche i magistrati sono permanenti e giudicano della fortuna e della libertà dei cittadini.

Coloro che hanno questo sacro orrore dei periti dimenticano che tanto il proprietario espropriato quanto l'amministrazione, se non sono contenti delle perizie possono ricorrere ai tribunali.

Ma, si dice, le procedure sono lunghe. Ne convengo ed allo scopo di renderle spedite, secondando il pensiero espresso ieri dal ministro di agricolture e commercio noi proponiamo quest'aggiunta:

I termini stabiliti dalla legge 25 giu

gno 1865 per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge ».

Quindi procedure celeri, e giudizio collegiale di periti superiori ad ogni sospetto sono tali guarentigie da dissipare qualsiasi ragionevole timore. Nè basta: abbiamo fatto ancora di più. Le questioni le quali complicano la stima e danno luogo a controversie nell'esproprio delle terre dell'Agro Romano sono quelle relative al sottosuolo, ricco, com'è, di materiali da costruzione: tufo, selci e pozzolana. Orbene l'articolo 6, modificando su questo punto i criteri della legge del 1865 prescrive che nel calcolo dell'indennità non si debba tener conto del sottosuolo, se non quando le cave stiano aperte in esercizio da un anno almeno avanti la pubblicazione delle presenti leggi.

Lollini. Sono tutte aperte oramai, onorevole Chimirri.

Chimirri, relatore. Se sono aperte in tempo non sospetto, è giusto che si paghino: vorreste forse impossessarvi d'un valore industriale, frutto del lavoro e del capitale altrui, senza pagarlo?

Lollini. Ma lì c'è un nido di esagerazioni di prezzi.

Chimirri, relatore. Ma il vostro emendamento non le toglie.

Lollini. E esso dà luogo alla gara...

Chimirri, relatore. Ma le cave non appartengono sempre al proprietario del sottosuolo, e nella maggior parte dei casi le cave sono cedute a speculatori.

Lollini. Sono affittate...

Chimirri, relatore ...Nella maggior parte dei casi le cave di tufo e pozzolana appartengono a terzi che ne fanno speculazione; e, quando sono in esercizio, costituiscono un valore apprezzabile del quale fa d'uopo tener conto.

Si può ammettere senza ingiustizia che il sottosuolo non entri in calcolo quando mercè il lavoro e il capitale, non sia convertito in un valore industriale; è giusto e doveroso prevenire ed evitare le frodi, ma non è lecito andar più oltre di quanto vi proponiamo con l'articolo 6:

« Le cave che non siano aperte ed in esercizio un anno prima dell'attuazione della legge non entrano nei calcoli ecc... »

Questo è già un limite e non piccolo alla legge del 1865.

Un altro miglioramento che rispetto a questa si raggiunge è il rendere più spedita la procedura; per tutt'altro è sano e miglior consiglio rimettersene alla legge generale. Una volta sola ce ne siamo allontanati e non tanto come ora si pretende di fare, e ne sono seguite dannosissime conseguenze. (*Commenti*).

Sicuro, quando si votò la legge di Napoli, il Parlamento credeva di aver fatto un monumento di sapienza che avrebbe impedito la esagerazione delle stime o i litigi, ma i fatti, come dimostrai, dissiparono quella rosea illusione.

Il meglio è di attenersi alla legge generale; quando si esce dalla viadritta si cade facilmente in errore.

Lollini ed altri. La via diritta è la nostra.

Chimirri, relatore. Se la legge del 1865 per Napoli nell'esperimento riuscì tanto dannosa e contraria agli intendimenti di coloro che la proposero, che cosa accadrebbe accogliendo qualcuno dei tanti emendamenti che vanno sbucciando ad ogni ora in questa Camera?

Lollini. Sono pensati e meditati molto.

Chimirri, relatore. Ella avrà potuto pensarli e meditarli, ma qui ne piove ogni momento.

Lollini. Il mio emendamento è fondamentale.

Chimirri, relatore. Gli emendamenti si succedono, e si sovrappongono e l'uno contraddice l'altro.

Celli. Si completano fra loro: sono piccole varianti.

Chimirri, relatore. Sono quadri evanescenti e lo dimostra il fatto che non vi sono due proponenti che siano d'accordo e gli uni criticano gli emendamenti proposti dagli altri.

Lollini. È un unico concetto a cui sono stati proposti dei piccoli temperamenti.

Chimirri, relatore. No, onorevole Lollini, è unico il movente, che anima tutti i proponenti, ed è il movente lodevolissimo di evitare possibili inconvenienti, ma i concetti sono addirittura nemici fra loro come l'acqua ed il fuoco.

Lollini. Noi parliamo dei tre emendamenti: Lollini, Manna e Celli.

Chimirri, relatore. Ognuno crede che il suo figliuolo sia il parto più perfetto e non si accorge che qualche volta è un mostro.

Esaminiamo questi emendamenti e vediamo quali e quanti siano di accordo fra

ioro. Il primo è quello del mio amico Celli, che lo annunciò in seno alla Commissione; lo andò quindi egli stesso modificando e finì oggi col farne una terza edizione. Ciò fa onore al suo ingegno ed alla sua rettitudine; ma, onorevoli colleghi, se l'onorevole Celli ha sentito il bisogno di cambiare tre volte il suo emendamento, ciò significa che il suo pensiero è per lo meno immaturo. (*Interruzioni*).

È la Camera che deve giudicare; ma corre a me l'obbligo di mettere in avviso la Camera perchè non siano accolte a cuor leggero proposte mal digerite, che tendono a sovvertire il fondamento stesso di una legge statutaria, qual'è quella del 1865.

L'onorevole Celli parte dal supposto che codesta sia una legge di premio, e diffida dei periti. Sono questi preconcetti, che gli hanno suggerito l'emendamento da lui formulato, che per la sua semplicità e per l'autorità dell'uomo da cui veniva, aveva sedotto anche me.

Celli. Semi-convertito!... (*ilarità*).

Chimirri, relatore. Sì, perchè il buon senso non mi fece abboccare alle lusinghe della sirena (*ilarità*). Sulle prime la proposta dell'onorevole Celli mi sedusse; ma, ripensandoci ed esaminandola con animo severo e ben disposto, fui condotto a riconoscere che le intenzioni dell'onorevole Celli son buone; ma la sua proposta è inaccettabile. (*Commenti. Interruzione dell'on. Celli*).

Ecco: io non ripeterò quel che dissi nella discussione generale; ma debbo ancora una volta osservare che di espropriazioni per pubblica utilità se ne fanno in tutti i paesi civili. L'onorevole Celli crede forse che gli inconvenienti, col sistema peritale, si verifichino solo in Italia, e che altrove siano più rari i periti di manica larga?

Nondimeno in tutti i paesi ove sono leggi di espropriazione per pubblica utilità, il prezzo venale si determina sulla rendita del fondo, accertata per mezzo di periti. Il sistema del multiplo catastale, da lui escogitato, non è accolto in nessuna legge. È una proposta nuova che non ha riscontro, anzi è contraria a tutte le leggi vigenti, per le quali, ove vi sia necessità di giudizi tecnici o estimativi, si fa ricorso ai periti. (*Interruzione dell'onorevole Celli*).

E dovremmo mutar via proprio adesso, in occasione di una legge di bonifica, che interessa Roma e il suo Regno? Che vuole? Io non mi sento cotanto ardito da tentare così pericolosi esperimenti. (*Commenti ed interruzioni*). Onorevole Celli, a nessuno

è caduto in mente di desumere il giusto valore dei dati censuari. Perchè lo stesso catasto romano, che Ella dice esattissimo per la sua veneranda vecchiaia, non può servir di base ad una stima che si fa oggi.

Ella stesso ammetteva che le stime catastali furono rivedute l'ultima volta nel 1871; ma la stima vera fu fatta nel 1827 e rifatta nel 1842. A parte questo, io dimostrai, con prove irrecusabili che dal tempo in cui fu fatto il catasto, e anche dopo che Roma fu unita all'Italia, la rendita dei pascoli, che è la prevalente, è cresciuta più del 50 per cento.

Ciò posto, come pretendete attingere un criterio per la valutazione delle terre dalla rendita castale inferiore del 50 per cento alla rendita attuale?

È giusto, è onesto valutare oggi un fondo in base alla rendita accertata nel 1827, nel 1842, ai fini dell'imposta? L'onorevole Celli proponeva prima, come base del multiplo, l'imposta diretta di ciascun fondo; poi si accorse che questo metodo portava a disparità di trattamento ed a flagranti ingiustizie e ricorse alla mappa. Ora, la mappa non elimina, anzi raddoppia gli inconvenienti.

Ella, onorevole Celli, disse che le mappe da me citate, riguardano terreni più vicini alla città; ma codesta osservazione, posto che fosse esatta, non menoma, nè indebolisce il mio argomento.

Infatti ogni mappa contiene parecchi fondi, dei quali ognuno ha la sua quota d'imposta. Di queste cifre diverse si fa la media, che rappresenta, non già l'imposta erariale dei singoli fondi, compresi nella mappa, ma la media. Sicchè voi non solo prendete a base de' vostri calcoli una rendita antiquata di mezzo secolo, ma muovete da un falso dato; e per valutare i fondi singoli, ricorrete alla media della mappa, che appunto per esser tale non risponde alla rendita speciale di ciascun fondo.

Celli. E per questo mettiamo l'asta.

Chimirri, relatore. Un momento: l'asta è un intruglio dell'ultima edizione ed io col mio esame sono ancora alla seconda.

Ve ne persuaderò con un esempio: moltiplicando per 80 l'imposta attribuita a ciascuno dei fondi compresi nella mappa N. XI, il prezzo ottenuto con questo metodo è di lire 1079 pel secondo, di lire 514 pel terzo e di lire 421 pel quarto, mentre la media della mappa dà L. 632 per ettaro; il prezzo che risulta dal multiplo delle medie dà 632 per ettaro.

Applicando il sistema vagheggiato dall'onorevole Celli si attribuirebbero al proprietario della seconda tenuta il prezzo sarebbe di lire 632, invece di lire 1079, e si dovrebbero lire 632 in luogo di lire 421 al proprietario della quarta tenuta, togliendo al primo la metà del valore del suo fondo, e regalando all'altro un terzo di più.

Celli. Con 80 volte non fate nessun regalo.

Chimirri relatore. Sono queste le ragioni per le quali io non posso accettare il criterio del multiplo, in cui si sostanzia l'emendamento dell'onorevole Celli; criterio da lui stesso in parte abbandonato, accostandosi al sistema dell'asta propugnato dall'onorevole Lollini.

Con questo egli riconosce e confessa che la sua prima proposta era difettosa e sbagliata.

Celli. Ne abbiamo modificate tante delle proposte e si può ben modificare anche questa.

Chimirri, relatore. Ella si è ricreduto ed io gliene dò lode, perchè è dei saggi il mutare: e mi preme di constatare che Ella abbandonò la prima proposta e ne fece una seconda: più tardi riconobbe che anche questa è difettosa e ne fa ora una terza.

Io convengo che la terza edizione è migliore delle altre due, ma temo assai che avremo la quarta edizione, perchè l'onorevole Celli, che era fino a ieri in aperto contrasto con l'onorevole Lollini, accetta oggi un matrimonio di convenienza, e disposta la sua proposta con una parte dell'emendamento Lollini, ma non accetta tutti i patti nuziali (*Si ride*).

Una voce. C'è il divorzio pronto! (*ilarità*).

Chimirri relatore. L'onorevole Celli, accettando la proposta Lollini, vi introduce due sostanziali mutamenti: eleva dal 60 all'80 per cento il multiplo da mettere a base dell'asta, osservando che il 60 sarebbe un limite troppo basso, che, in caso di scarso concorso, permetterebbe di spogliare con poca spesa il proprietario, procurando un indebito arricchimento all'acquirente, e questo, in verità, non è interesse di Stato nè un vantaggio per la bonifica.

E non finisce qui il disaccordo col suo vicino. L'onorevole Lollini pretende d'introdurre in questa legge e in occasione di questa legge un principio nuovo. Siamo sempre sul campo delle scoperte: ognuno, come vedete, ha una novità da proporre che nessuno ancora ha introdotto nelle leggi scritte. La scoperta dell'onorevole Lollini è questa: lo Stato deve punire i proprietari

ricalcitanti, deve togliere ad essi le proprie terre, non comprandole, od espropriandole ma esponendole all'asta, come si pratica coi contribuenti morosi. Ma questa novità non garba all'onorevole Celli, perchè l'asta può andare deserta; ed in tal caso ricorrendo ai ribassi si giungerebbe ad una iniqua spoliazione degli attuali possessori a beneficio di nuovi acquirenti. Sostiene perciò che ove l'asta vada deserta il fondo rimanga allo Stato pel prezzo di base. Ma l'onorevole Lollini da questo orecchio non ci sente: a suo avviso lo Stato non deve mai acquistare per riconcedere. In ciò consiste la novità della sua proposta, che ripugna allo spirito informatore della legge che discutiamo, la quale intende di esplicitare e migliorare ma non di sconvolgere la legge del 1883, fondata sul principio che quando il proprietario non esegue l'imposta bonifica il Governo espropria e concede le terre espropriate.

Lollini. Discuta la parte intrinseca!

Chimirri, relatore. Volendo migliorare una legge già fatta e in corso di esecuzione, occorre procedere con le stesse cautele, che si adoperano nel restaurare una casa abitata. Si restaurano le mura ed il tetto, ma non si sconvolgono le fondazioni. Procediamo colle stesse cautele; si ritocchi la legge del 1883 ma se ne distrugga la base, ciò che si farebbe accettando il sistema dell'onorevole Lollini il quale vuole che lo Stato non debba mai ricorrere all'espropriazione ma all'asta.

Lollini. Questo è un modo comodo per non discutere. (*Rumori, commenti*)

E constato che questo è sfuggire la questione.

Presidente. Onorevole Lollini! non interrompa.

Chimirri, relatore. Onorevole Lollini, l'ho ascoltato con deferenza; sia cortese di ascoltarmi.

Lollini. Ma anch'io lo ascolto con molta deferenza.

Presidente. Onorevole Lollini, non interrompa; mi pare che Ella abbia parlato lungamente.

Chimirri, relatore. Non essendo d'accordo, ragionassi pure come Aristotile, Ella direbbe sempre che io non sono logico.

Lollini. In questo modo non si può ragionare.

Chimirri, relatore. Dica piuttosto che il mio ragionamento non le va; ma prima di avventar giudizi, aspetti che finisca: fin qui sono appena all'esordio della critica del suo sistema. Io le sono grato, e la ringrazio di avere accorciata la mia fatica, combattendo

vigorosamente le proposte dei suoi colleghi e qualificandole con parole che non ripeto.

Ella disse che l'onorevole Frascara e l'onorevole Celli hanno fatto delle proposte empiriche, e, facendo grazia a me ed all'onorevole Baccelli, soggiunse che quel rimprovero non può toccare le proposte della Commissione e quelle del Ministro. Io pure nella discussione generale, dichiarai che, fra tutti gli emendamenti, quello dell'onorevole Lollini, sotto il rispetto giuridico, è il meno peggio.

Lollini. Sì, è vero.

Chimirri, relatore. Egli infatti desume il valore venale non da un elemento fisso, cristallizzato nel vecchio catasto, bensì dalle gare. In questo il suo progetto è migliore degli altri: ciò che non ammetto è l'equiparazione del proprietario espropriato per pubblica utilità al contribuente moroso. L'analogia non regge; tanto vero che per giustificare il proponente confonde l'obbligo col debito. Egli dice che, essendo i proprietari obbligati per legge a bonificare le loro terre, se non vi ottemperano diventano debitori di mancata bonifica, come chi non paga l'imposta è debitore di mancata imposta. Tutto ciò è assurdo ed arbitrario ed offende nel tempo stesso due cose: il diritto dei possessori ed il diritto dei terzi. Perchè il fondo può essere affetto di ipoteche; ed esposto in vendita con la procedura ordinata per l'esattore delle imposte, in caso di asta deserta in definitivo il fondo si devolve al Demanio, lasciando a mani vuote i creditori.

Così l'onorevole Lollini, che non vuole che lo Stato acquisti, lo fa invece l'erede universale di tutte queste proprietà che vengono messe all'asta. Ora io non posso consentire che il proprietario espropriato si equipari al proprietario debitore moroso dell'imposta; e mi pare questo concetto così chiaro che io non v'insisto più oltre.

L'onorevole Celli all'ultim'ora modifica anche il suo progetto maritandolo colla proposta dell'onorevole Lollini, ma sempre con modificazioni, perchè l'onorevole Manna è l'autore vero della proposta. Cosicché noi avremmo ora due progetti insieme, che poi son la stessa cosa, onorevole Celli, perchè anche nel progetto Lollini si ha la base per l'asta dei multipli; soltanto da 60 che era prima, il multiplo vien portata a 80.

Ma in fondo si ha l'asta con tutti i suoi inconvenienti, non ultimo dei quali quello del caso di frode in danno dei creditori, e poi anche il pericolo dello Stato di dover devolvere a se tutti questi beni; perchè

appunto il pericolo maggiore è o che le gare non ci siano o che ci siano delle aste fatte apposta per potersi con piccole somme impossessare dei fondi messi a vendita.

E qui sopraggiunge un altro ordine di idee, quello rappresentato dall'emendamento Frascara, il quale nelle sue conseguenze è grave, perchè il multiplo del 9 porta a conseguenze disastrose. Infatti, che cosa significa esso anche se depurato dall'imposta? Significa comprare al 7 o 7,25 per cento, mentre con le ragioni attuali non si capitalizza la vendita se non al 4 o 4 e mezzo per cento.

Questa dunque sarebbe la norma del prezzo venale. Ora io comprenderei il sistema dell'onorevole Frascara se il multiplo si facesse sopra norme che si accostassero al prezzo venale; ma il distacco è tale che io, appunto per le ragioni dette, ad un tal sistema non mi posso acconciare. Oltre di che l'emendamento Frascara non piace nè all'onorevole Lollini nè all'onorevole Celli; e non piace perchè c'è di mezzo il fatto dei periti, e quindi presenta il peccato originale, come la legge e come la proposta che io sostengo. Dunque, onorevole Frascara, Ella non ha per sè il suffragio degli altri proponenti, nè per la gravità di questo multiplo io potrei aderire alla sua proposta. Ma l'onorevole Frascara dice che si può modificare. Siamo sempre lì. Anzi l'onorevole Mary ha tentato questa specie di modificazione facendo discendere il multiplo e con ciò egli dà ragione al mio argomento, che quel multiplo è eccessivo. Ma fu osservato, non ricordo se dall'onorevole Celli o dall'onorevole Lollini, che il peccato principale di questa proposta ingegnosa e per molti rispetti accettabilissima; si è che l'onorevole Frascara faceva i conti sopra una nuova sola tenuta; di cui aveva gli elementi sott'occhio, mentre naturalmente questi elementi cangiano da tenuta a tenuta.

Dette le ragioni per cui noi non possiamo aderire alle varie proposte, che vennero ventilate e che sono ripugnanti fra loro, onorevoli colleghi, potrete voi farmi colpa se io, incerto fra tante proposte cozzanti, mi tengo sulla diritta via, su quella che è segnata dalle leggi? E mi ci attengo per due ragioni principalissime; perocchè io non divido il pensiero che colla espropriazione fatta, non secondo la legge del 1865 pura e semplice, ma secondo la legge del 1865 da noi modificata con i criteri che ho enun-

ciati, ci sia un premio ai proprietari rentanti. Onorevoli colleghi, io non ci credo ai premi rappresentati dalle esagerazioni dei periti.

Celli. È ottimismo.

Chimirri, relatore. Può darsi; ma è ella certo di non essere allucinato da una difesa peggiore, da un pessimismo esagerato?

Dica piuttosto che io ho fede nell'iniziativa e nel tornaconto: ella ha fede nella coazione; e questa diversa fede ci fa sostenere con pari ardore le rispettive proposte.

Quanto a me credo fermamente che la legge del 1865, coi limiti e le restrizioni da noi apportate, non costituisca un premio né un incoraggiamento a non fare.

Fui molto sorpreso nel sentire che l'espropriazione per pubblica utilità costituisce un premio.

Celli. Non in questo campo.

Chimirri, relatore. Potrebbe ciò accadere in rarissimi casi, quando si trovano periti che non fanno il proprio dovere.

(Interruzione dell'on. Lollini)

Ma il giudizio dei periti non è l'ultima parola; contro le stime si deve ricorrere ai tribunali.

Lollini. Se li crea di una pasta speciale lei!

Chimirri, relatore. Ma io non posso dare patente di incapacità e d'infedeltà a tutta una classe di rispettabili professionisti. Nei casi ordinari, l'espropriazione non è né un premio, né un favore per nessuno; tanto vero che quando si discusse la legge del 1878, come ricordò l'onorevole Di Scalea, fu gradatamente dibattuto se dovesse concedersi al Governo questa facoltà di espropriare. Coloro che la contrastavano, sostenevano che la facoltà di espropriare nel caso nostro costituiva un limite non all'abuso, ma all'uso egittimo della proprietà.

Ho udito parlare dei proprietari dell'Agro Romano come fossero dei colpevoli. Ma quale è la loro colpa? Di possedere delle terre nella vicinanza della Capitale del Regno; e qualcuno di questi le possiede da secoli, cosicchè non è neppure una colpa volontaria ma un peccato originale.

Oltre a ciò, se questo limite alla disponibilità dei beni è un vincolo per tutti gli espropriati, qui nel perimetro dei 10 chilometri, l'espropriazione coatta è un danno non un premio per i proprietari; perchè il valore delle tenute alle porte di una

gran capitale la cui popolazione aumenta d'anno in anno e la cerchia fabbricata si allarga, dovrà necessariamente aumentare. Quando a questi proprietari togliete la libera disponibilità dei propri beni, pagandoli al valore dell'oggi, voi li private di questi naturali vantaggi.

Cappelli. Benissimo!

Chimirri, relatore. È risaputo che il valore delle terre varia secondo il valore del denaro. Quando il denaro fruttava il 5 o 6 per cento, tornava conto a vendere le terre per impiegare il prezzo in titoli di Stato o in altri titoli fruttiferi. Ma oggi si descrive la parabola inversa. Il prezzo del danaro tende a scemare: abbiamo già un titolo di Stato che frutta il 3 e mezzo per cento; per cui oggi chi ha quattrini fa la cosa inversa, cerca di impiegarli in fondi.

(Interruzioni, commenti).

Sonnino. Per ora no.

Chimirri, relatore. Questa è la tendenza, ed è una tendenza fatale; una conversione della rendita e la diminuzione del tasso degli interessi, obbligheranno i capitali a cercare un investimento più fruttuoso. Sicchè l'espropriazione fatta oggi anche sotto questo riflesso non è un premio, una pena.

Se a tutto questo si aggiunge il limite posto alla valutazione del sottosuolo, è chiaro che ai proprietari non si fa un letto di rose.

Ho discorso di questo argomento per dissipare l'impressione, che può suscitare il concetto espresso da parecchi oratori, che questa debba essere legge di premio e di pena; il concetto ha fatto presa per la fortuna delle parole. Si è scoperta l'espropriazione-premio; per contrapposto si mette innanzi l'espropriazione pena: sono concetti che non rispondono alla realtà. Per dire che nell'Agro Romano l'espropriazione fatta con la legge del 1865 senza i temperamenti da noi introdotti costituisca un allettamento, bisogna dimostrarlo. La dimostrazione deve farsi a base di fatti accertati e non di asserzioni, e i fatti sono questi: tre sole tenute il Ministero ha espropriato nell'Agro Romano entro la zona della bonifica, due nel 1890 e una nel 1898. Queste tenute furono rivendute; e udiste che comperate dallo Stato, per 705 mila lire furono rivendute per 800 mila lire guadagnandovi 105 mila lire. Si è fatto male, ed il Ministero per moderare l'andare della gara adottò negli ultimi incanti

la scheda massima. Ma il fatto è questo: le tenute espropriate furono vendute più del prezzo di acquisto. Da ciò è chiaro che nelle tre espropriazioni fatte l'estimo non fu esagerato, e quelle 105 mila lire, che lo Stato ha guadagnato rappresentano un premio per l'erario a scapito dei proprietari di quelle terre. Quando si viene a dire che la legge del 1865 ha fatto mala prova, si sarebbe dovuto contrapporre ai risultati delle espropriazioni fatte, documenti che provino l'assunto.

L'onorevole Celli, che conosce palmo a palmo l'Agro Romano sa che il prezzo medio dei terreni qui nell'Agro Romano è di 1000 lire all'ettaro. Il prezzo delle tenute espropriate dal Governo fu pagato su per giù in questa misura: quindi niente eccesso di stima e niente premio.

Ma questo concetto vagamente suppone che il proprietario, il quale non compie la bonifica sia il colpevole degno di pena.

Ora non è vero che le bonifiche non si siano fatte per il malvolere dei proprietari dell'Agro Romano.

In realtà i più non fecero le bonifiche per mancanza di capacità tecnica, e più ancora per difetto di capitali; non le fecero soprattutto perchè la legge non prestava loro alcun aiuto, alcuna facilitazione. La necessità che persuase il Governo a presentare il presente disegno di legge, informato a ben altri criteri, è la migliore giustificazione dei proprietari. Quindi a torto si dà loro colpa della mancata bonifica.

Fu detto, ed è vero, che buona parte dei terreni sono coperti di ipoteche. Come e da chi i proprietari delle terre ipotecate potevano procurarsi i capitali occorrenti? Lo Stato può sovvenirli perchè esige le rate come una imposta coi privilegi fiscali; ma senza questo temperamento parecchi proprietari non avrebbero potuto trovar denaro, e senza denaro non si fanno bonifiche.

Non è dunque il sistema di espropriazione, e molto meno la prepotenza e la caparbia de' proprietari, la causa degli indugi.

Un altro pregiudizio, è quello di credere che tutti i proprietari di questa zona di bonifica siano tutti dei principi, possessori di latifondi, e ricchi di censo, e tutti capaci di avventurarsi in dispendiose bonifiche; fra' possessori vi sono parecchie opere pie; e dopo Torlonia il più vasto possesso appartiene all'Ospedale di S. Spirito, i cui statuti vietano di contrarre prestiti a lunga

scadenza. Le maggiori delle facilitazioni che noi accordiamo sono i mutui di favore e di questi vantaggi i detti corpi moralmente difficilmente potranno giovare. E se non hanno capitali propri, nè possono procurarsi coi mutui, lo Stato avrà il diritto di espropriare le loro terre, ma non già di punirli e molto meno di applicare ad essi sistemi eccezionali, di che discutiamo, diminuendo ingiustamente il patrimonio dei malati e di poveri.

Il maggior difetto di codesti sistemi consiste in ciò, ch'essi trattano e puniscono alla pari chi non vuole, chi non sa e chi non può, mettendo in un fascio i colpevoli e gli innocenti.

Per giustificare codesta ingiustizia si dice, che se vogliamo che la legge sortisca il suo effetto, si devono contemperare i benefici con le pene.

Lollini. È una burletta.

Chimirri, *relatore*. Ognuno vede le cose da suo punto di vista.

Lollini. Noi la vediamo così.

Chimirri, *relatore*. E non v'invadio, vedetela pure a modo vostro ma mi lascio ragionare a modo mio.

Non esageriamo i benefici: essi sono notevoli, ma non maggiori di quelli che la legge del 1882 assicurava ai proprietari nell'esecuzione delle bonifiche di prima Categoria. In fin de' conti che cosa diamo ai proprietari dell'Agro Romano? Alcune esenzioni temporanee d'imposte e mutui di favore, che sono il maggiore ed il più efficace dei benefici. Ora io vi prego di considerare che, se la bonifica dell'Agro Romano si fosse fatta con le norme della legge generale delle bonifiche, i benefici sarebbero di gran lunga maggiori.

Non può negarsi che la bonifica dell'Agro Romano riveste i caratteri di bonifica di 1ª Categoria; perchè all'interesse igienico si aggiunge un interesse agricolo relevantissimo. Ciò posto i lavori di bonifica andrebbero eseguiti direttamente dallo Stato.

Bissolati. Ma questa è una bonifica di seconda categoria.

Chimirri, *relatore*. No, onorevole collega, è di prima categoria. Basta leggere il testo della legge per persuadersene. Ivi è detto: « Sono di prima categoria le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico, e le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico. Nel nostro caso concorrono e si riscontrano entrambi questi estremi.

Alla spesa per le bonifiche di prima Categoria lo Stato contribuisce per quattro ottavi; la provincia ed il comune, vi contribuiscono per due ottavi; i proprietari? A bonifica fatta costoro pagano la differenza fra le spese ed il migliorato detraendo tre decimi per la manutenzione della bonifica; e l'ammontare della plusvalenza, così ridotta si paga a rate, in dieci anni e senza interessi. Dunque per le bonifiche di prima categoria le spese di esecuzione si anticipano dallo Stato senza interesse e si versano senza interessi i sette decimi del maggior valore acquistato da fondi bonificati.

Invece con la legge dell'Agro Romano che cosa si fece? La bonifica agraria, che secondo l'articolo 7 della legge 1878 doveva essere fatta dallo Stato, con quella del 1883 venne addossata ai proprietari, che sono obbligati ad eseguirla a tutto loro rischio e a loro spese senza concorso dello Stato della Provincia e del Comune.

I vantaggi che concede la legge in discussione sono senza dubbio notevolissimi, ma meno importanti di quelli computati alla bonifica di prima Categoria, e nondimeno le relative espropriazioni si fanno con le norme della legge del 1865.

Ora come dando, benefici minori, si pretende applicare all'esproprio della terra dell'Agro metodi eccezionali così dannosi?

E notate che l'ingiustizia è tanto più flagante in quanto che codesti metodi si applicherebbero non già a un'intera regione, ma ad una zona artificiale. La legge, per comodità della bonifica, descrive una cerchia di dieci chilometri intorno al miliario aureo; per cui la vostra espropriazione colpirebbe soltanto coloro che hanno la sventura di aver terre in dette zone. Il proprietario, invece, che ha possessi un chilometro più in là, dove le condizioni del possesso sono le stesse, non è obbligato a fare la bonifica, e se occorre espropriare quelle terre per qualsiasi altra causa di pubblica utilità la indennità verrebbe liquidata a norma della legge del 1865.

Finisco, onorevoli colleghi, perchè l'ora è tarda. Durante la discussione uno ricordò l'opera della Prussia nella Posnanja. Quelle colonizzazioni si fecero allo scopo di germanizzare le provincie polacche. Il governo prussiano non esproprio, ma comprò a giusto prezzo impiegandovi circa 300 milioni.....

Pais Serra. Ma non c'erano le ostilità che ci sono in Italia!

Chimirri, relatore. Comprò 89 mila ettari

di terreno e li concesse a canone senza obbligo di bonifica.

Forse che noi dobbiamo trattare i proprietari romani peggio di quello che i prussiani trattano i polacchi? Non lo credo; dopo aver tanto magnificato i vincoli di solidarietà che legano Roma all'Italia, non credo che vogliate fare sotto ogni aspetto di una legge di favore una legge di privilegio a rovescio, una legge di odio, di diffidenza e di sospetto. (*Vive approvazioni*).

Signori, questa legge non è fatta a fin di lucro, ma per accrescere la prosperità del paese.

Per raggiungere questo nobile fine sono giusti e lodevoli gli oneri e i vincoli, che poniamo alla privata proprietà; se occorre ricorrere all'espropriazione è savio consiglio provvedere alla sincerità ed all'equità delle stime; ma non è lecito, sotto pretesto di evitare le esagerate perizie, ricorrere a mezzi eccezionali per sottrarre all'obbligo di pagare il giusto prezzo.

Non introduciamo in questa legge una novità, che l'inquina, e che sarà seme fecondo di sperequazioni e d'ingiustizie.

Fatta la via, oggi si applicherà all'Agro Romano, domani sotto altri pretesti si estenderà alle altre regioni, ove non mancano plaghe infette e malariche. (*Bravo! Commenti*).

Il principio è nuovo, ma è un principio falace e gravido di dannose conseguenze. *Principiis obsta!* (*Bravo!*) Per sentimento di giustizia e per impedire che un tale principio penetri nella nostra legislazione io mi oppongo alle proposte, che si allontanano dalla legge generale; temperata con le nostre proposte, mi vi oppongo perchè credo fermamente essere il tornaconto il più abile maestro, la leva più potente; essa varrà meglio che qualsiasi tormentoso congegno, meglio che la minaccia di parziali confische a persuadere i ritrosi, a spronare gl'ingenui, a compiere un'opera di rinnovamento civile ed economico, che tornerà a vantaggio e ad onore di tutti. (*Vivissime approvazioni, applausi*).

Presidente. Veniamo ai voti.

L'onorevole Maury ha un articolo sostitutivo. Lo mantiene?

Maury. Onorevole presidente, il relatore non ha espresso nessun pensiero in proposito (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Maury, dica se lo mantiene o lo ritira. È la Camera che deve esprimere il suo pensiero!

Maury. La Commissione pare che respinga il mio emendamento, onde io lo ritiro.

Presidente. Viene poi l'emendamento dell'onorevole Frascara Giuseppe, che è quello che più si distacca dal primo capoverso. Lo rileggo:

« Alle parole del primo comma: « le indennità saranno liquidate in base all'articolo 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865 n. 2359 da un Collegio peritale permanente ecc. » sostituire le seguenti: » le indennità saranno liquidate in base al reddito medio del fondo a lordo delle imposte prediali, durante l'ultimo decennio, capitalizzato al 100 per 8. La valutazione del reddito sarà fatta da un Collegio peritale permanente ecc. »

Onorevole Frascara, mantiene il suo emendamento?

Frascara Giuseppe. Mantengo il mio emendamento nel quale ho introdotto una sostanziale modificazione, aderendo anche all'idea del relatore, modificando il 9 in 8, ciò che vuol dire la capitalizzazione al 5.75 netto. E non dico altro.

Presidente. La Commissione ed il Governo non accettano l'emendamento dell'on. Frascara. Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Manna....

Manna. Chiedo di parlare.

Voci. Lo ritiri.

Manna. Non ritiro niente affatto, anzi!

La maggioranza della Commissione ha concordato un emendamento, che è il mio con alcune modificazioni. *(Interruzioni).*

Presidente. Ma dichiarare se ritira o no.

Manna. Signor presidente, chi parla da una parte, chi parla dall'altra, e quindi non si riesce a farsi capire.

Una voce a destra. Ma questo è un procedimento tutto nuovo.

Manna. Sarà una cosa nuova, come volete! Quando la Commissione si riunì per discutere l'art. 6, alcuni commissari non erano presenti, io ero malato. Pertanto non vi è ragione per cui la Commissione non possa ritornare sulle precedenti deliberazioni. *(Interruzioni).*

Presidente. Ma questa discussione è inutile, dichiarare se mantiene o ritira il suo emendamento.

Chimirri, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Chimirri, relatore. Io non posso accettare l'emendamento, che oggi è sottoscritto dalla maggioranza dei miei colleghi, io sostengo

quel partito che ebbe la metà dei voti nella Commissione. È naturale che qui siamo in due campi...

Fortis. Ma si può sapere cosa dite?

Voci. Ai voti! ai voti! *(Interruzioni).*

Manna. E noi domanderemo la votazione nominale.

L'emendamento dice:

« Ove occorra di procedere all'espropriazione dei terreni bonificabili a danno dei proprietari che non eseguono i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento si procederà nelle forme degli articoli 43 e seguenti del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio Decreto 28 giugno 1902 n. 281, in quanto sieno applicabili.... »

Voci. E' stampato!

Presidente. Onorevole Manna, è inutile che legga, dichiarare se lo mantiene o lo ritira.

Manna. Signor presidente, se non mi fa leggere le modificazioni concordate...

Presidente. Ma sì, dite che la maggioranza della Commissione, ma io non posso mettere ai voti nulla, se non ho qui la proposta....

Manna. Ma io la sto leggendo, signor presidente.

Presidente. Ma la debbo leggere io

(Voci) Ai voti! ai voti!

Manna. Se lo vuol legger lei, eccolo.

(Interruzioni.)

È modificato! È modificato!

Chimirri, relatore. Onorevole presidente, su questo punto la Commissione è divisa; eravamo a voti pari quando si votò, oggi alcuni degli assenti si sono uniti ad una di queste due opinioni. Io mantengo la mia scritta nel testo, l'onorevole Manna con gli altri sottoscrittori mantengono la loro, che è l'emendamento.

Presidente. Ma proprio all'ultim'ora doveva venire la maggioranza della Commissione a fare questa modificazione! *(Commenti),*

(Una voce a destra.) Cosa mai vista!

Baccelli Guido, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Baccelli, ministro di agricoltura, industria e commercio. *(Segni d'attenzione)* La Camera comprenderà che il mio principale interesse, credo diviso da tutti i banchi di questa Camera, è che una legge siffatta possa approdare, quindi ho cercato di essere moderatissimo, ascoltando da una parte e dall'altra

tutte le ragioni, ed anche i lievi sarcasmi che sono stati volti a me....

Voci. No! no!

Baccelli ministro di agricoltura, industria e commercio. (*Segni di attenzione*)li accetto con la speranza che valgano a qualche cosa, almeno a dimostrare la disposizione dell'animo mio.

Pensate, o Signori, che questo punto è il più grave della legge e che, accettando o respingendo un concetto, voi potete condannare la legge stessa che per molte ragioni e da tutte le parti della Camera io ho qui veduta con lieto animo approvata.

Il Governo proponeva alcune emende alla legge del 1865, perchè temeva i corpi peritali; perchè, è inutile dissimularlo, se si cade in mano ai periti, si sa dove s'incomincia, ma non si sa dove si finisce. (*Benissimo*) Tutte le disgrazie che sono accadute nei nostri principali interessi, sono appunto dipese da questi collegi peritali.

Io non ho bisogno di ricordarmi quali sistemi, che io dovrei dire criminosi, (*benissimo!*), siano stati adottati per comodo di alcuni signori i quali poi naturalmente non ne hanno potuto interamente profittare, tanta era l'immanità del giudizio. (*Benissimo*) Ma d'altra parte io non desiderava troppo di scostarmi dalle leggi anteriori, e quindi si è immaginato un collegio di periti permanente, la cui origine almeno potesse essere di garanzia che questo collegio di periti si sarebbe allontanato dai sospetti che in genere gravano sui periti; ed avete sentito dall'egregio relatore, il quale in quest'ultimo istante ha fatto ancora uno splendido discorso, quale fosse l'animo mio.

Io mi era impiensero anche di un'altra cosa, che cioè si andasse troppo per le lunghe ed ho cercato, ciò che credo che adesso anche il nostro egregio relatore accetterebbe, di limitare il tempo delle perizie, dando al prefetto il diritto di determinarlo. In tal guisa la legge del 1865 avrebbe avuto due modificazioni, la prima quella dell'istituzione di un collegio permanente nominato nel modo che sapete, e la seconda quella di dar diritto al Prefetto di abbreviare con suo decreto il termine per la perizia.

Ora si propongono altri cambiamenti. Voi dovete ricordare ciò che vi dissi: io non posso in questa discussione portare autorità di giureconsulto. Vi dissi pure che il Governo teneva a due cose principalmente, che cioè, in primo luogo, il prezzo dell'espropriazione non dovesse dive-

nire un tornaconto di speculazione (si era detto *premio* invece di *tornaconto* ma la parola, non piace al mio amico Chimirri, quantunque il tornaconto racchiuda anche l'idea di premio), ed in secondo luogo che tutte le pratiche dell'espropriazione non avessero uno strascico illimitato.

In queste due necessità fondamentali pregai i colleghi di tutte le parti della Camera di voler consentire: se la mia preghiera non sarà accolta non si potrà considerare risoluto l'arduo problema. E mi dorrà assai, me ne dorrà perchè questa dell'Agro Romano è la più bella questione che avrebbe potuto risolversi nella presente legislatura, me ne dorrà perchè un giorno o l'altro ad una decisione sarà necessario venire, e meglio valeva venirci oggi. Ora la maggioranza della Commissione ha fatto una proposta...

Presidente. La quale è uguale alla proposta dell'onorevole Celli. L'onorevole Manna non ha fatto che riprendere l'emendamento Celli.

Manna. Con una piccola aggiunta.

Baccelli Guido ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Celli e l'onorevole Manna sono due membri della stessa Commissione. Ho sentito dire che la maggioranza della Commissione ha presentato un'altra proposta.

Presidente. Sì: ha ripreso l'emendamento dell'onorevole Celli.

Baccelli Guido ministro di agricoltura, industria e commercio. Se piace all'onorevole Presidente di dire così, lo dica pure, ma nel mio ragionamento c'è che esiste nella Commissione una maggioranza, la quale attualmente presenta un ordine del giorno.

Voci. Un emendamento (*conversazioni*).

Baccelli Guido ministro di agricoltura e commercio. Chiamatelo emendamento, chiamatelo ordine del giorno, chiamatelo, come volete! (*Conversazioni*).

Ora su questo emendamento io ho udito anche il parere di persone, che siedono su questi banchi da una parte e dall'altra, e mi è parso di vedere che sarebbe accolto con piacere. (*Interruzioni Commenti*). Io non voglio nominare le persone, alle quali ho chiesto consiglio, perchè in questo momento non sono che amici miei, di qui a poco diventeranno deputati, che voteranno secondo la loro coscienza. Dunque davanti a me ci sono due cose: una è la proposta mia, che credo che la Commissione avrebbe accettato, cioè la legge del 65 con alcune modificazioni, l'altra, chiamatela come volete, è la proposta della maggioranza della Commissione. Cosa resta a me, o signori, nel desiderio assoluto di poter ottenere ciò, che-

voglio, cioè che questa legge proceda, legge, che, se voi mi farete l'onore di approvare, dovrò io domani presentare in Senato? Eh! Voi lo comprendete, non mi resta altro, che pregare l'onorevole presidente di mettere a partito le due proposte. Naturalmente la Camera giudicherà come crederà opportuno. (*Benissimo*)

Presidente. L'onorevole Celli consente nell'emendamento dell'Onorevole Manna?

Celli. Sì.

Presidente. L'onorevole Lollini ha poi una proposta sostitutiva di tutto l'articolo.

Lollini. Domando di parlare.

Presidente. Ma siamo in votazione.

Lollini. Onorevole presidente, desidero parlare sulla posizione della questione.

Presidente. Parli.

Lollini. Poichè la maggioranza della Commissione, valendosi della formulazione fatta dai colleghi Celli e Manna, ha accettato il concetto informativo del mio emendamento, dichiaro che non insisto nel chiedere (*Bravo*) che il mio emendamento, che aveva priorità di tempo, abbia la precedenza nella votazione, perchè desidero che l'emendamento che è posto in votazione ottenga dalla maggiore autorità dei colleghi gli auspici per la vittoria che mi riprometto dal voto della Camera. Dichiaro peraltro che quando sia votato nella sua integrità (ed io lo accetto anche per quanto riguarda le 80 volte il tributo diretto a scopo di conciliazione e concordia e per rassicurare le coscienze più timorose....

Presidente. Onorevole Lollini, siamo in votazione non posso lasciarla continuare.

Lollini. Scusi, ho finito.

... dichiaro che, dopo che sia stato votato nella sua integrità l'emendamento della maggioranza della Commissione resterà da integrarlo con alcune delle altre disposizioni che io ho proposto nel mio emendamento sostitutivo, senza delle quali la legge non potrebbe funzionare.

Con queste riserve e con queste dichiarazioni mi associo all'emendamento della Commissione, che è l'emendamento mio.

Presidente. — Dunque non insiste nel suo emendamento sostitutivo. Leggo la prima parte dell'art. 6 come è proposta dalla Commissione.

« Art. 6. » Ove occorra di procedere all'espropriazione dei terreni bonificabili a danno

dei proprietari, che non eseguono i lavori di bonifica idraulica e agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento le indennità saranno liquidate in base all'articolo 39 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 da un collegio peritale permanente, composto di tre periti, nominati uno dal ministro di agricoltura, industria e commercio, l'altro dal Consiglio provinciale e, il terzo dal presidente della Corte di appello di Roma. »

Questa è la proposta della Commissione accettata dal Governo-

Donati. — No, il Governo è indifferente, *Voci a destra.* Lasciatelo dire!

Donati. — No, è così. Perchè lasciarlo dire? (*Interruzioni*).

Presidente. — A questa proposta della Commissione l'onorevole Manna e quattro altri deputati, costituenti la maggioranza della Commissione, propongono questo emendamento sostitutivo:

« Ove occorra di procedere all'espropriazione dei terreni bonificabili a danno dei proprietari che non eseguono i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento si procederà nelle forme degli articoli 43 e seguenti del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato col Regio Decreto 29 giugno 1902, n. 281, in quanto sieno applicabili, e con le seguenti modificazioni:

« a. il prezzo d'asta sarà di 80 volte il tributo diretto verso lo Stato;

« b. qualora non si presentino oblatori, i fondi espropriati saranno aggiudicati allo « Stato.

Una voce: Chi li aggiudica allo Stato?

Presidente. Pongo ai voti questo emendamento sostitutivo dell'onorevole Manna, dell'onorevole Celli e di altri deputati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Rimane ora l'ultimo comma di questo articolo 6°.

« Delle cave di tufo, selci, pozzolana e di altri materiali di costruzione non si terrà conto se non siano aperte e in esercizio da un anno almeno avanti la pubblicazione della presente legge ».

Lollini. Scusi, signor Presidente...

Presidente. Permetta, onorevole Lollini...

Lollini. Scusi, onorevole Presidente, si tratta di una legge di grande importanza e si fa presto a commettere qualche errore

e noi che prendiamo una parte viva alla formazione di questa legge...

Presidente. Parli dunque...

Lollini. Io intendo prima di fronte a lei, onorevole Presidente, che mi ha fatto richiamo...

Presidente. Se le dò la facoltà di parlare...

Lollini. Prima che fosse votato l'emendamento Manna e Celli io faceva delle riserve perchè fosse quell'emendamento (che contiene la parte sostanziale del mio) integrato con quelle altre disposizioni aggiuntive che sono necessarie per disciplinare l'esecuzione della legge. Me ne appello agli egregi e valorosi giuristi che sono qui a me vicini e fra gli altri agli onorevoli Villa e Sorani. Io aveva formulato alcune disposizioni, che credo indispensabili aggiungere, non fosse altro per regolare la graduazione fra i creditori, il deposito e il pagamento del prezzo d'acquisto ecc., come l'onorevole Chimirri m'insegna.

Io dunque propongo che la discussione rimanga al punto cui è giunta con la votazione dell'emendamento della maggioranza della Commissione, e che venga senz'altro rinviata a domani, perchè possiamo, d'accordo con la Commissione, formulare quelle altre disposizioni atte ad integrare il concetto votato. (*Commenti*).

Presidente. La Commissione accetta il rinvio?

Voci al banco della Commissione. Sì, sì.

Presidente. Allora il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni.

Presidente. Si dia lettura delle domande d'interrogazione.

Del Balzo Gerolamo, segretario legge.

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno sugli incidenti della Manifattura dei tabacchi di Roma e l'atteggiamento della forza pubblica di fronte a quelle operaie.

« Barzilai. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per conoscere con quali mezzi intenda combattere l'analfabetismo in molti Comuni rurali, specialmente dell'Italia meridionale, nei quali, con il pretesto delle condizioni topografiche e del numero degli abitanti delle borgate e delle case sparse, non vengono applicate le disposizioni degli articoli 6, 7,

8 e 9 del regolamento generale per l'istruzione elementare.

« Roselli. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri sulla notizia che, secondo le disposizioni del trattato della triplice alleanza, ogni eventuale ingrandimento dell'Austria-Ungheria trae seco gli equivalenti compensi territoriali a favore dell'Italia.

« Cirmeni. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni che hanno finora impedito di emanare un nuovo regolamento ostetrico informato ai moderni principii di patologia e proflassi in sostituzione del vigente, la cui applicazione è causa della morte di tante madri in tutte le classi sociali, ed in particolare nelle proletarie, nelle quali, per mancanza di mezzi, più deficiente è la igiene. »

« Bossi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra, circa l'inconcepibile divieto dell'autorità militare alla sistemazione o costruzione di una strada da Voltago al passo di Aurine in provincia di Belluno.

« Paganini. »

(La seduta termina alle ore 18,35).

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1885, n. 1489 (serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro Romano (209). (*Urgenza*).

Discussione dei disegni di legge:

3. Della riforma agraria (147).
4. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza (105).
5. Modificazioni al libro I, titolo X, del Codice civile, relative al divorzio. (182)
6. Interpretazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito. (132)
7. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari

approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) (*Urgenza*).

8. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma. (142)

9. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di Commercio. (103)

10. Correzione di un errore nell'articolo 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa al cambio, al rimborso e al premio. (74-*bis*)

12. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati. (263)

12. Sulle case popolari. (134)

13. Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 1888, n. 5860 e aggiunta di un articolo alla legge 27 giugno 1901 modificante il detto testo (89).

14. Modificazioni all'articolo 24 del testo unico della legge sulle pensioni relative alle truppe inviate in Cina. (276)

15. Modificazioni alla legge 6 marzo 1898, n. 58, relativa all'avanzamento nei corpi militari della Regia Marina e alla legge del 20 gennaio 1885. (212)

16. Abrogazione dell'articolo 68 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio Esercito modificata con leggi 6 marzo 1893, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, numeri 247 e 303. (282)

17. Assegno in favore della casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate (269).

18. Modificazioni e aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica ed alla igiene degli abitanti dei Comuni del Regno (253).

19. Disposizioni per la leva sui nati nel 1883 (288).

20. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità pubblica (Igiene nelle scuole) (151).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

C. Colombo, Tipografo della Camera dei Deputati